



Disposizioni assicurative per assicurazioni danni

Edizione 2012

Disposizioni assicurative per assicurazioni danni

Sympany

Edizione 2012

Indice

Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. home		
		Pagina 3
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) home		
Mobilia domestica	(MD)	Pagina 5
Responsabilità civile privata	(RCP)	Pagina 7
Stabili	(ST)	Pagina 9
Home Assistance	(HA)	Pagina 12
In generale	(G)	Pagina 12
Caso di sinistro	(S)	Pagina 14
Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. car		
		Pagina 17
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) car		
Responsabilità civile privata	(RC)	Pagina 19
Casco		
Casco parziale	(CP)	Pagina 19
Casco totale	(CT)	Pagina 19
Oggetti assicurati	(CC)	Pagina 19
Infortunio	(I)	Pagina 21
Colpa grave	(CG)	Pagina 21
Danni di parcheggio	(DP)	Pagina 22
Assistenza veicolo	(AV)	Pagina 22
Assicurazione danni estero ampliata	(ADE)	Pagina 22
Condizioni generali	(G)	Pagina 23
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) moto		
In generale	(M)	Pagina 27

**24h Helpline in caso di sinistro (car, moto, home):
00 800 55 455 500***

*Valido dalla maggior parte dei Paesi europei incl. la Svizzera
Tutti gli altri Paesi:
sostituire il prefisso 00 con 011 da USA/CAN o 0011 dall'Australia
Tutti gli altri 0041 58 262 45 00 (numero a pagamento)

Indice

Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. home

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) home

Mobilia domestica	(MD)
Oggetti assicurati	(MD1–MD15)
Incendio e forze della natura	(MD16–MD26)
Terremoto	(MD27–MD34)
Furto	(MD35–MD44)
Acque	(MD45–MD49)
Vetri di mobilia	(MD50–MD51)
Spese	(MD52–MD57)
Spese per la sostituzione di serrature	(MD58–MD59)
Bagaglio	(MD60–MD63)
Responsabilità civile privata	(RCP)
Copertura di base	(RCP1–RCP6)
Uso di veicoli a motore appartenenti a terzi	(RCP7–RCP12)
Cavalli noleggiati o presi in prestito	(RCP13–RCP16)
Responsabilità civile di cacciatori	(RCP17–RCP18)
Stabili	(ST)
Oggetti assicurati	(ST1–ST5)
Incendio/Forze della natura	(ST6–ST10)
Terremoto	(ST11–ST19)
Furto	(ST20–ST22)
Acque	(ST23–ST27)
Vetri d'immobili	(ST28–ST30)
Spese	(ST31–ST40)
Responsabilità civile di stabili	(ST41–ST56)
Home Assistance	(HA)
In Generale	(G)
Caso di sinistro	(S)

Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. home

In generale

Queste informazioni prodotto le offrono una **panoramica** sui punti più importanti della sua **Assicurazione di economia domestica Sympany**.

I suoi diritti e doveri sono definiti nelle seguenti **Condizioni generali d'assicurazione (CGA)**. In aggiunta viene applicata la legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Nella sua **polizza** trova tutte le informazioni relative a oggetti, coperture, opzioni, somme assicurate e franchigie.

Parte contraente

L'assicuratore e sua parte contraente è **Sympany Assicurazioni SA**, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basilea, telefono +41 58 262 30 00.

L'assicuratore e parte contraente di Home Assistance è **Mondial Assistance International AG**, Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. La compagnia Sympany Assicurazioni SA funge da intermediario e suo interlocutore nell'esecuzione del contratto di assicurazione.

Inizio e durata

La sua copertura assicurativa decorre e termina nelle date concordate nella polizza. In assenza di disdetta che deve pervenire per iscritto entro 3 mesi dalla data di scadenza, la copertura assicurativa si prolunga automaticamente di un anno.

Franchigia

Per sinistro e copertura vengono detratte dall'indennizzo dovuto le franchigie da lei scelte.

Premio

Il premio le viene addebitato all'inizio di ogni periodo assicurativo e deve essere versato entro il termine indicato sulla fattura insieme alle tasse e alle imposte indicate. Previo accordo è possibile versare il premio a cadenza **semestrale, trimestrale o mensile**.

Estinzione del contratto

Il contratto si estingue in particolare

- se sposta la sua residenza all'estero
- se non versa il premio entro i termini stabiliti
- se lei o noi rescindiamo il contratto in caso di sinistro o di scadenza

Rimborso del premio

Nel caso la polizza venisse annullata per legge o per contratto durante l'anno di assicurazione, le rimborsiamo la parte di premio non consumata. È esclusa la disdetta in caso di danno totale o per disdetta in caso di sinistro durante il primo anno di assicurazione.

Mobilia domestica (MD)

La sua **mobilia domestica**, ad es. mobili, vestiti, elettrodomestici ecc., compresi gli oggetti noleggiati, sono coperti contro **danni o perdite** dovuti ad un infortunio assicurato. Viene assicurata al massimo la somma assicurata concordata.

Su accordo è **possibile includere nell'assicurazione anche giardini e costruzioni mobili**, nonché **camper e roulotte** fissi.

Somma assicurata

È molto importante calcolare correttamente il **valore a nuovo di tutta la mobilia domestica all'inizio del contratto**, in modo che, in caso di sinistro, non dobbiamo far valere la **sottoassicurazione**.

Il valore da noi indicato sulla base del numero di stanze e persone e dell'arredamento è da intendersi come **valore indicativo** da verificare. In caso di **acquisti rilevanti** nel corso della durata del contratto la somma assicurata deve essere obbligatoriamente **aggiornata**.

In caso di standard costruttivo medio o elevato rinunciamo a fare valere la sottoassicurazione, a patto che la somma assicurata determinata non venga ridotta.

Le **spese aggiuntive** sostenute in caso di eventuale sinistro, quali riordino e smaltimento della mobilia domestica danneggiata, sono anch'esse coperte fino alla somma concordata.

Opere d'arte, gioielli e valori pecuniari

Sono assicurate anche le **opere d'arte**, i **gioielli** e i **valori pecuniari** quali denaro contante, monete e titoli. Le prestazioni sono limitate alle soglie concordate. Per oggetti e collezioni di **valore superiore a CHF 20 000** deve presentare un inventario all'inizio del rapporto contrattuale.

Furto con scasso

Si configura furto con scasso quando qualcuno **si introduce** con la forza o per mezzo di una chiave rubata nel suo appartamento o in casa sua.

Furto semplice

È incluso il rischio di furto semplice, ovvero di furto non considerato né come furto con scasso né come rapina (p. es. furti commessi da scippatori o furti con destrezza). Sono coperti ad esempio anche i **furti di biciclette** o di **vestiario**.

Nel **furto semplice all'esterno** (al di fuori del luogo dell'assicurazione) le prestazioni per sinistro si limitano alla soglia pattuita.

Bagaglio

Il suo bagaglio è assicurato dal danneggiamento da parte di terzi durante il **trasporto** o in caso di **incidente stradale** oppure dal furto o dallo smarrimento.

Opzione «spese di sostituzione serratura»

Nel caso in cui le sue **chiavi** o **carte di accesso** venissero rubate o andassero smarrite, copriamo i costi delle eventuali modifiche delle serrature fino all'importo massimo fissato.

Opzione «Terremoto»

Ha la possibilità di assicurare la sua mobilia domestica ed anche il suo stabile contro la perdita o il danneggiamento provocati da un terremoto.

Responsabilità civile privata (RCP)

È assicurata la responsabilità civile per danni che lei o altri componenti del suo nucleo familiare (p. es. i suoi figli) cagionano quali persone private **nei confronti di un'altra persona**. Vi rientrano anche i danni che lei provoca in quanto locatario o detentore di animali domestici.

Opzione «Uso di veicoli a motore appartenenti a terzi»

Se utilizza **occasionalmente**, ovvero al massimo 6 volte ogni 3 mesi, un veicolo appartenente a terzi oppure **prende in prestito** un veicolo per le vacanze, questo è assicurato contro i danni che lei causa. Non sono assicurati i veicoli noleggiati.

Stabili (ST)

Sono assicurate le case definite nella polizza da **unifamiliare a trifamiliari** e le **proprietà per piani** da lei abitate e adibite prevalentemente ad uso privato. Possono essere assicurate anche le **case** o gli **appartamenti di vacanza**, i **giardini** e le **costruzioni mobili**, nonché i **camper** o le **roulotte** fissi.

Eventi assicurati

Gli **stabili** elencati nella polizza sono assicurati contro **incendio** e **forze della natura** (uragani, grandine, inondazioni ecc.), contro **furto con scasso** e **furto semplice** nonché contro **acque** e **rottura di vetri**.

È assicurata anche la sua responsabilità civile in qualità di proprietario di stabile e di terreno.

Nei cantoni in cui l'assicurazione contro gli incendi deve essere assicurata da un **istituto cantonale**, può essere stipulata un'assicurazione **supplementare**.

Home Assistance (HA)

In caso di sinistro (rottura di tubazione, rottura di vetri ecc.) disponiamo le **misure immediate necessarie** e copriamo le spese per l'intervento fino a CHF 500.

Condizione: deve informare tempestivamente il nostro Servizio di assistenza clienti raggiungibile **24 ore su 24** che organizzerà immediatamente il soccorso.

Comportamento in caso di sinistro (S)

Innanzitutto: **mantenere la calma!**

In caso di furto con scasso o furto semplice informi immediatamente la **polizia**. In caso di danni al **bagaglio** si faccia rilasciare un attestato dal trasportatore.

È suo dovere, durante o dopo il verificarsi di un sinistro, prendere tutte le misure possibili per **limitare il più possibile** l'entità del danno o ridurlo, p. es. in caso di incendio, inondazioni o uragani.

In casi d'emergenza è necessario contattare immediatamente Sympany al seguente numero telefonico:

00800 55 455 500

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

home

Mobilia domestica (MD)

Oggetti assicurati

Oggetti assicurati

MD1 Tutte le cose mobili necessarie all'uso privato, inclusi

- oggetti affidati, in leasing e affittati
- costruzioni mobili come ad es. capanni d'orto
- effetti personali di ospiti
- animali domestici
- attrezzi e indumenti acquistati privatamente da lavoratori dipendenti
- biciclette

Gioielli e valori pecuniari

MD2 I gioielli e i valori pecuniari sono assicurati nel luogo di assicurazione come parte della mobilia domestica nell'ambito della somma assicurata pattuita, se non sono coperti da un'assicurazione separata per i beni di valore o non sia stato concordato un limite di copertura separato o una limitazione (vedi MD42).

MD3 Si intendono come gioielli gli oggetti in metallo prezioso lavorato, le pietre preziose o le perle nonché gli orologi da polso e da taschino.

MD4 Per valori pecuniari si intendono

- denaro contante
- titoli, libretti di risparmio o traveller's cheques
- monete e medaglie
- metalli preziosi (riserve, barre o articoli commerciali)
- pietre preziose e perle non incastonate
- biglietti, abbonamenti, buoni non personali

Giardini e costruzioni mobili

MD5 Giardini (pantumati) situati sullo stesso terreno all'esterno dell'edificio e tutti gli annessi edilizi, per i quali non è richiesta alcuna concessione edilizia regolamentare, come ad es. capanni d'orto, muri di sostegno, sculture, scale, sentieri, ingressi, cassette delle lettere, aste di bandiere, recinzioni e simili e che non rientrano nella mobilia domestica.

L'assicurazione è valida solo per le coperture incendio, forze della natura, acqua e furto.

Camper e roulotte

MD6 Camper e roulotte non immatricolati nel luogo riportato nella polizza.

MD7 Per la delimitazione tra edificio e mobilia domestica nei cantoni con assicurazione cantonale degli stabili si applicano le relative disposizioni cantonali.

L'assicurazione è valida solo per le coperture incendio, forze della natura, acqua e furto.

Definizione della somma assicurata

MD8 La somma assicurata viene definita sulla base del numero di stanze, delle persone assicurate e dello standard di arredamento.

MD9 Se sussistono dubbi circa la correttezza di questa valutazione, le raccomandiamo di compilare un modulo di inventario.

M1D0 La somma assicurata deve corrispondere al valore di risarcimento (valore a nuovo) di tutte le cose assicurate al momento della stipula del contratto (valore totale).

MD11 Per gioielli, valori pecuniari, bagagli, strutture per il giardino e capanni d'orto, camper e roulotte viene fissato un determinato limite alle prestazioni (limite massimo) per sinistro (valore parziale).

MD12 Opere d'arte, gioielli o collezioni di valore superiore a CHF 20 000 devono essere dichiarati separatamente.

MD13 Se il valore di risarcimento varia nel corso del contratto (p. es. per nuovi acquisti) deve comunicarlo tempestivamente (obbligo).

Non assicurati

MD14 Singole cose e animali domestici per i quali è presente un'assicurazione particolare che sono o dovrebbero essere assicurati presso un istituto assicurativo cantonale.

MD15 Oggetti non rientranti nella mobilia domestica come

- veicoli a motore incl. rimorchi, motociclette e ciclomotori nonché biciclette elettriche con pedalata assistita oltre i 25 km/h
- roulotte immatricolate, camper semoventi e altri veicoli
- imbarcazioni per le quali è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria in caso di utilizzo
- aeromobili che devono essere registrati nel registro degli aeromobili

Incendio e forze della natura

Copertura assicurativa

Incendio

MD16 Incendio, fumo, colpo di fulmine, esplosione ed implosione.

MD17 Caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi e meteoriti o altri corpi celesti.

Danni causati da bruciachatura e da effetti della corrente

MD18 Danni causati da bruciachatura e da fuoco utilitario.

MD19 Deterioramento di prodotti congelati dovuto a guasto tecnico della macchina di refrigerazione o di interruzione della corrente pubblica.

MD20 Danni a macchine, apparecchi e cavi elettrici sotto tensione dovuti all'influsso dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento causato da sovraccarico (effetti della corrente).

MD21 Per i danni da bruciachatura ed effetti della corrente viene stabilita una particolare limitazione della potenza (limite massimo) per evento (valore parziale).

Non assicurati

MD22 Danni dovuti all'effetto graduale del fumo.

MD23 Danni verificatisi a dispositivi di protezione nell'ambito della loro normale funzione, p. es. danneggiamento del fusibile.

Eventi di forza naturale

MD24 Si considerano eventi di forza naturale:

- piena, inondazione, uragano (= vento di 75 km/h e oltre), grandine
- slavina, pressione della neve
- frana, caduta di sassi, scoscendimento

MD25 Sono assicurati anche i danni da furto, acque e rottura di vetri provocati da incendi ed eventi di forza naturale.

Non assicurati

MD26 Non sono assicurati i sinistri causati da

- cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione insufficiente dello stabile
- omissione di misure protettive
- movimenti artificiali del terreno
- caduta di masse di neve dal tetto
- acqua di falda
- straripamenti di acque che si ripetono per esperienza ad intervalli più o meno lunghi
- ristagno di acque provenienti dalle canalizzazioni indipendentemente dalla causa

Terremoto

Copertura assicurativa

MD27 Come terremoto si intendono scosse scatenate da processi tettonici della crosta terrestre. Per terremoti non si intendono le scosse cagionate dal crollo di cavità prodotte artificialmente.

MD28 In caso di dubbi sarà il Servizio sismologico svizzero a determinare se si tratti o meno di un evento tettonico.

MD29 In caso di perdita o danni quali conseguenza diretta di un terremoto o causati da incendio e/o acque quale conseguenza diretta o indiretta di terremoto, gli assicuratori rispondono come MD30–MD32.

MD30 Entro 168 ore consecutive dalla prima comparsa di un terremoto per la somma che supera la franchigia stabilita nella polizza.

MD31 Le perdite e i danni verificatisi in seguito vengono considerati come nuovo evento e rimborsati in seguito a detrazione della franchigia stabilita nella polizza.

MD32 La franchigia viene detratta una volta per sinistro.

Garanzia unica per anno d’assicurazione

MD33 L’indennità complessiva per anno d’assicurazione rimane in ogni caso limitata alla somma assicurata convenuta nel contratto.

Non assicurati

MD34 Non sono assicurati

- Terremoti riconducibili al comportamento umano, p.es. geotermia

Furto

Copertura assicurativa

Furto con scasso

MD35 Furto avvenuto mediante

- ingresso con la forza in uno stabile o nel locale di uno stabile
- scasso di un contenitore all’interno di uno stabile

MD36 Equiparato al furto con scasso è il furto effettuato impiegando le chiavi o i codici regolari, qualora il criminale se li fosse procurati mediante furto con scasso o rapina.

Danneggiamento/vandalismo

MD37 Danni o vandalismo legati ad un furto o ad un tentativo di furto.

Rapina

MD38 Furto

- dietro minaccia o uso della forza contro le persone
- in caso di incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento o decesso

Furto semplice nel luogo assicurato

MD39 Vi rientrano

- il furto non considerabile né furto con scasso né rapina
- furto con scasso di veicolo
- intrufolamento
- scippo e furto con destrezza nei luoghi indicati nella polizza

Gioielli e valori pecuniari

MD40 Per i gioielli e i valori pecuniari (vedi MD2–MD4) le prestazioni senza sottoassicurazione per sinistro si limitano alla soglia concordata.

Furto semplice all’esterno

MD41 Rientrano in questa categoria i sinistri secondo MD39 al di fuori dei luoghi assicurati.

MD42 Per tutti gli oggetti assicurati senza sottoassicurazione per evento le prestazioni sono limitate alla soglia concordata.

MD43 Le biciclette sono assicurate solo se legate correttamente con un lucchetto.

Non assicurati

MD44 Non sono assicurati

- danni dovuti a smarrimento o spostamento
- valori pecuniari in caso di furto semplice
- percepimento di contanti o merci per mezzo di carte bancarie, postali, di credito o clienti o simili, indipendentemente dalla causa della scomparsa
- veri e propri atti vandalici ovvero danni alla mobilia domestica non dipendenti da un furto o da un tentativo di furto
- danni agli stabili
- danni verificatisi in seguito ad incendio o forze della natura

Acque

Copertura assicurativa

MD45 fuoriuscita di acqua e liquidi da

- tubazioni dell’acqua che servono solo gli edifici in cui si trovano le cose assicurate, nonché le attrezzature e gli apparecchi collegati
- fontanelle ornamentali, acquari, letti ad acqua
- impianti di riscaldamento e per la produzione di calore, cisterne ad olio combustibile o impianti di raffreddamento

MD46 Penetrazione di acqua piovana e di disgelo nell’edificio

- da tubi esterni di scarico e grondaie
- dal tetto stesso
- da finestre, porte o lucernari

MD47 Ristagno dell’acqua di scarico proveniente dalla canalizzazione e dell’acqua del sottosuolo all’interno dell’edificio.

MD48 Spese per il disgelo e la riparazione di tubazioni dell’acqua congelate o danneggiate dal gelo, installate dall’assicurato in qualità di locatario all’interno dell’edificio e agli apparecchi ad esse collegati.

Non assicurati

MD49 Non sono assicurati i sinistri causati da

- acqua piovana e di disgelo penetrata nell’edificio attraverso aperture nel tetto in edifici nuovi, in ristrutturazione o a causa di altri interventi
- danni nel riempimento di contenitori per liquidi e nei lavori di revisione e riparazione di impianti di riscaldamento e serbatoi e di tutti gli impianti termici e di condizionamento
- danni da ristagno per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione
- spese per l’eliminazione della causa del danno (esclusi danni da gelo) e spese di manutenzione e prevenzione del danno come costi per la sostituzione di una tubazione difettosa
- danni verificatisi in seguito ad incendio o forze della natura

Vetri di mobilia

Copertura assicurativa

MD50 Danni consistenti in rottura dei vetri della mobilia ovvero

- vetri di oggetti di arredamento
- piani di tavoli in pietra
- materiali simili al vetro come plexiglas e materie plastiche analoghe, in caso vengano utilizzate al posto del vetro
- rottura di vetri in caso di disordini interni

Non assicurati

MD51 Non sono assicurati i danni da rottura

- a lenti ottiche o di occhiali
- a vasellame in vetro o vetri concavi, p.es. vasi
- a lampade, lampadine, tubi fluorescenti e al neon
- a piastrelle, pareti e pavimenti
- alla superficie di vasche e docce, ad es. danni allo smalto
- a parti di vetro di giardini e capanni d’orto, camper e roulotte
- verificatisi in seguito ad incendio o eventi di forza naturale

Spese

Copertura assicurativa

MD52 Sono assicurati i seguenti costi supplementari legati ad un sinistro assicurato nell’assicurazione sulla mobilia domestica.

MD53 Le prestazioni per tutte le spese sono limitate per evento alla soglia stabilita nella polizza.

Spese di sgombero e smaltimento

MD54 Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti di oggetti assicurati, il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione degli stessi.

Spese domestiche supplementari

MD55 Spese dovute all’inutilizzabilità dei locali danneggiati e perdite di proventi di sublocazione. Le spese risparmiate vengono detratte.

Interventi urgenti

MD56 Vetrare, porte, serrature e coperture provvisorie ecc. finalizzate a limitare la portata del danno o ad evitare danni ulteriori.

Non assicurati

MD57 Non sono assicurate

- spese per lo smaltimento di aria, acqua e terreno (flora e fauna comprese), anche nel caso in cui siano stati mischiati o coperti con cose assicurate
- spese per il ripristino di registrazioni di immagini, suoni o dati e di software informatico su qualsiasi tipo di supporto
- spese per prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia o di altre istituzioni tenute a prestare soccorso

Spese per la sostituzione di serrature

Copertura assicurativa

MD58 In caso di furto, rapina o perdita di chiavi vengono erogate le seguenti prestazioni:

- spese per interventi d’urgenza (come serrature sostitutive, porte provvisorie, chiavistelli)
- spese per la modifica o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto d’assicurazione e in cassette di sicurezza affittate

MD59 Le prestazioni sono limitate alla soglia stabilita nella polizza senza sottoassicurazione per sinistro.

Bagaglio

Copertura assicurativa

MD60 Scomparsa, smarrimento o danneggiamento di bagagli custoditi da un’impresa di trasporti o di viaggio.

MD61 Danneggiamento in caso di incidente stradale o furto dall’auto chiusa a chiave.

MD62 Per tutti gli oggetti assicurati senza sottoassicurazione per evento le prestazioni sono limitate alla soglia concordata.

Non assicurati

MD63 Non sono assicurati

- danni dovuti a smarrimento o spostamento
- valori pecuniari in caso di furto semplice
- percepimento di contanti o merci per mezzo di carte bancarie, postali o di credito e simili, indipendentemente dalla causa della scomparsa delle carte
- danni verificatisi in seguito ad incendio o forze della natura

Responsabilità civile privata (RCP)

Copertura di base

Copertura assicurativa

RCP1 È assicurata la sua responsabilità civile legale e quella delle altre persone assicurate in qualità di privati dai pericoli della vita quotidiana (incluse le attività secondarie o ausiliarie fino a un fatturato max. di CHF 20 000 all’anno), in particolare in qualità di

- locatario e affittuario di cose immobili ad uso proprio (danni del locatario)
- proprietario, locatario o affittuario di terreni non costruiti, ad es. giardini o boschi fino a 1 000 m²
- capofamiglia
- datore di lavoro di personale di servizio privato
- sportivo
- detentore di animali domestici
- detentore di aeromodelli fino a 30 kg di peso (attestato di assicurazione obbligatorio)

- utilizzatori di veicoli a motore di terzi per la perdita del bonus dall'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore, calcolata fino al livello di premio prima del verificarsi del sinistro assicurato, per il danno eccedente il limite di copertura dell'assicurazione del detentore e per le pretese non coperte da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria da stipulare; è esclusa la franchigia dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore
- utilizzatori di biciclette e motociclette, qualora il danno non sia o non dovesse essere coperto da assicurazione di responsabilità civile di legge
- militari dell'esercito svizzero, del servizio civile svizzero e dei vigili del fuoco
- possessore autorizzato di cose mobili di terzi (danni ad oggetti presi in consegna)

RCP2 La copertura assicurativa vale per pretese di terzi passibili di risarcimento per responsabilità civile a causa di

- danni personali ovvero uccisione, ferimento o altro pregiudizio alla salute
- danni materiali ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose
- uccisione, ferimento o altro pregiudizio alla salute di animali, in base ai principi di legge

RCP3 La copertura assicurativa si estende a

- indennizzo di pretese giustificate
- respinta di pretese non giustificate

RCP4 Nell'ambito della somma assicurata concordata la copertura assicurativa si estende anche alle spese di perizie, di avvocato, giudiziarie, degli interessi del danno e costi analoghi in diretta relazione al sinistro.

Garanzia desiderata

RCP5 Anche senza responsabilità di natura legale ci assumiamo su sua richiesta fino a CHF 100 000 per sinistro

- danni cagionati dai suoi figli o da altri suoi conviventi incapaci di discernimento
 - danni subiti da minorenni estranei viventi temporaneamente in casa sua
 - danni materiali dovuti a sport e gioco (p.es. rottura degli occhiali di un giocatore durante una partita di calcio)
 - danni materiali agli effetti di un visitatore
 - danni a una persona che si occupa temporaneamente dei figli e degli animali domestici, cagionati da questi ultimi
- Questo elenco è esaustivo.

Non assicurati

RCP6 Non sono assicurate

- responsabilità civile per i pericoli di un'azienda, di lavoro e di incarico o di un'occupazione insolita e pericolosa (atti temerari in base alla legge sull'assicurazione infortuni) p.es. immersioni a profondità maggiori dei 40 m
- danni di elaborazione, di garanzia e a cose affidate in relazione a un'attività accessoria assicurata
- responsabilità civile in qualità di proprietario di stabili e case di vacanza o di porzioni di esse e i relativi terreni, annessi e mobili
- responsabilità civile per danni non riconducibili né ad un danno personale assicurato né ad un danno materiale cagionato alla persona danneggiata
- responsabilità civile legata a rischi, per i quali è necessario per legge stipulare un'assicurazione di responsabilità civile così come per la responsabilità civile in qualità di possessore

e derivante dall'uso di aeromobili di qualsiasi tipo (esclusi aeromodelli fino a 30 kg di peso), p.es. il contraente investe un pedone con il suo veicolo a motore

- pretese degli assicurati come anche di persone che vivono nella stessa casa dell'assicurato responsabile; lo stesso vale per le pretese di terzi derivanti dal pregiudizio di tali persone (p.es. danni al sostentatore assicurato). Sono escluse le pretese di minorenni che vivono temporaneamente in casa sua
- responsabilità civile per sinistri avvenuti gradualmente p.es. pareti eccessivamente ingiallite a causa del fumo di sigaretta
- responsabilità civile per sinistri, che avrebbero dovuto essere previsti o presi in conto con grande probabilità dall'assicurato
- responsabilità civile legata a crimini o delitti commessi intenzionalmente
- responsabilità civile legata alla trasmissione di malattie infettive
- responsabilità civile per la conduzione di veicoli a motore e imbarcazioni, che per legge non è autorizzata dalle autorità o dal possessore, ad es. guida di un veicolo a motore senza patente valida
- responsabilità civile per viaggi con veicoli a motore o imbarcazioni che partecipano a gare o ad allenamenti su circuiti di gara

Uso di veicoli a motore appartenenti a terzi

RCP7 I danni a veicoli a motore di terzi fino a 3500 kg di peso totale, a rimorchi di terzi e ad imbarcazioni utilizzate in modo occasionale (non regolarmente).

RCP8 L'utilizzo è occasionale in particolare se non supera le 6 volte negli ultimi 3 mesi.

Viaggi per ferie

RCP9 In caso di viaggi di ferie, la copertura assicurativa vale per l'intera durata delle ferie, indipendentemente dal numero di utilizzi. Ad es. una persona assicurata va in ferie in Francia per due settimane con il veicolo del collega.

Assicurazione casco

RCP10 Se un'assicurazione casco paga il danno al veicolo di terzi, rimborsiamo la franchigia e la perdita del bonus dell'assicurazione casco, calcolato fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

RCP11 Se nell'assicurazione di responsabilità civile privata è stata pattuita una franchigia, in questo caso questa è a carico del contraente.

Non assicurati

RCP12 Non sono assicurati i danni ai veicoli (incl. rimorchi) e alle imbarcazioni di terzi,

- noleggiati o presi in leasing da un assicurato
- immatricolati a nome di un garagista o del datore di lavoro di un assicurato
- per i rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (RCP6)
- in caso di viaggi effettuati da un assicurato dietro compenso
- causati durante la lezione di guida o durante l'esame di guida ufficiale
- le pretese di regresso di terzi e la copertura di una riduzione delle prestazioni o di un regresso per negligenza grave

Cavalli noleggiati o presi in prestito

RCP13 La responsabilità civile legale per i danni a cavalli (incl. sella e briglie) noleggiati o presi in prestito provocati da un incidente.

RCP14 Le prestazioni contrattuali comprendono

- pretese per la loro uccisione, svalutazione e temporanea inutilizzabilità
- spese delle cure veterinarie

RCP15 La morte di un cavallo o l'ordine del veterinario di sopprimerlo o di abatterlo devono esserci comunicati tempestivamente, in modo da poter disporre un'autopsia o una perizia.

Non assicurati

RCP16 Non sono assicurati

- cavalli tenuti a pensione da un assicurato e per i quali lui/lei è il responsabile
- rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (RCP6)

Responsabilità civile di cacciatori

RCP17 La responsabilità civile legale delle persone menzionate nominalmente nel contratto d'assicurazione per danni causati

- dalla pratica della caccia
- dall'attività di guardiacaccia e protezione della selvaggina
- da attrezzature che servono alla caccia e alla protezione della selvaggina
- dalla partecipazione a manifestazioni sportive di caccia
- come detentori di armi da fuoco per la caccia e tiratori anche al di fuori della stagione della caccia

Non assicurati

RCP18 Non sono assicurati

- danni causati da una trasgressione del diritto di caccia applicabile, p.es. caccia senza licenza di caccia valida
- danni ai boschi e alle colture, p.es. calpestamento di un sentiero protetto
- tutti i danni di responsabilità civile di cacciatori in Francia
- rischi esclusi dalla responsabilità civile privata (RCP6)

Stabili (ST)

Oggetti assicurati

Stabili assicurati

ST1 È assicurato lei in qualità di proprietario degli stabili o delle parti di piani di proprietà indicati nella polizza da lei abitati o utilizzati prevalentemente a scopo privato e gli impianti fissati saldamente a questi come antenne, pannelli solari ecc.

ST2 Gli stabili secondari quali garage, rimesse, condutture, canalizzazioni ecc. riportati sulla mappa catastale e di sua proprietà.

Definizione della somma assicurata

ST3 La somma assicurata viene stabilita sulla base della stima dello stabile da parte dell'assicurazione degli stabili cantonale o dall'ufficio competente per la stima degli stabili.

ST4 Se tale valore cambia durante la durata del contratto, è obbligato a comunicarcelo immediatamente. In caso di cambiamento delle condizioni abbiamo diritto a richiedere una nuova valutazione.

Non assicurati

ST5 Non sono assicurate le cose non rientranti in ST1-ST4 come:

- mobilia domestica
- roulotte immatricolate, camper semoventi e altri veicoli
- giardini e capanni d'orto (copertura separata nella mobilia domestica)
- materiale edilizio non correlato all'edificio
- strutture aziendali e commerciali
- cose e pericoli assicurati o che devono essere assicurati diversamente (p.es. in caso di assicurazione di stabili cantonale)

Incendio/Forze della natura

Copertura assicurativa

Incendio

ST6 Vi rientrano:

- incendio, fumo, colpo di fulmine, esplosione ed implosione
- caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi nonché meteoriti o altri corpi celesti
- danni causati da bruciacchiatura e da fuoco utilitario

Non assicurati

ST7 Non sono assicurati i danni causati dall'azione graduale del fumo

Eventi di forza naturale

ST8 Vi rientrano:

- piena, inondazione, uragano (= vento di 75 km/h e oltre), grandine
- slavina, pressione della neve
- frana, caduta di sassi, scoscendimento

ST9 Sono assicurati anche i danni da furto, acque e rottura di vetri provocati da incendi ed eventi di forza naturale.

Non assicurati

ST10 Non sono assicurati i sinistri causati da

- cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione insufficiente dello stabile
- omissione di misure protettive
- movimenti artificiali del terreno
- caduta di masse di neve dal tetto
- acqua di falda
- straripamenti di acque che si ripetono per esperienza ad intervalli più o meno lunghi
- ristagno di acque provenienti dalle canalizzazioni indipendentemente dalla causa
- danni d'esercizio e di lavorazione di cui bisogna tener conto in base all'esperienza
- danni causati da scosse riconducibili al crollo di cavità prodotte artificialmente
- danni causati dalla pressione della neve che riguardano solo mattoni o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubazioni di scarico

Terremoto

Copertura assicurativa

ST11 Come terremoto si intendono scosse scatenate da processi tettonici nella crosta terrestre. Per terremoti non si intendono le scosse cagionate dal crollo di cavità prodotte artificialmente.

ST12 In caso di dubbi sarà il Servizio sismologico svizzero a determinare, se si tratta o meno di un evento tettonico.

ST13 In caso di perdita o danni quali conseguenza diretta di un terremoto o causati da incendio e/o acque quale conseguenza diretta o indiretta di un terremoto, gli assicuratori rispondono come ST14 a ST16.

ST14 Entro 168 ore consecutive dalla prima comparsa di un terremoto per la somma che supera la franchigia stabilita nella polizza.

ST15 Le perdite e i danni verificatisi in seguito vengono considerati come nuovo evento e rimborsati in seguito a detrazione della franchigia stabilita nella polizza.

ST16 La franchigia viene detratta una volta per sinistro.

Garanzia unica per anno d’assicurazione

ST17 L’indennità complessiva per anno d’assicurazione rimane in ogni caso limitata alla somma assicurata convenuta nel contratto.

Non assicurati

ST18 Non sono assicurati i terremoti riconducibili all’azione dell’uomo, p. es. geotermia.

ST19 Le prestazioni in base al contratto sono complementari al versamento del Pool svizzero per la copertura in caso di terremoto. Il risarcimento si calcola in base al danno totale rilevato, al netto del versamento del Pool svizzero per la copertura dei terremoti o del Fondo per i terremoti dell’assicurazione sugli stabili del cantone di Zurigo. La franchigia fissata nel registro viene detratta dal risarcimento dell’assicurato.

Furto

Copertura assicurativa

ST20 Danni agli stabili assicurati provocati da un furto con scasso, da una rapina, da un furto o da un tentativo di furto assicurati (ved. MD35–MD38).

ST21 Rimozione non autorizzata di parti di stabili e di annessi edili nel luogo assicurato.

Non assicurati

ST22 Non sono assicurati

- puri atti di vandalismo
- danni verificatisi in seguito ad incendio o forze della natura

Acque

Copertura assicurativa

ST23 Fuoriuscita di acqua e liquidi da

- tubazioni dell’acqua che servono solo gli edifici in cui si trovano le cose assicurate e le attrezzature e gli apparecchi collegati
- fontanelle ornamentali, acquari, letti ad acqua
- impianti di riscaldamento e per la produzione di calore
- cisterne ad olio combustibile o impianti di raffreddamento

ST24 Penetrazione di acqua piovana e di disgelo nell’edificio

- da tubi esterni di scarico e grondaie
- dal tetto stesso
- da finestre e porte chiuse e
- lucernari

ST25 Ristagno dell’acqua di scarico proveniente dalla canalizzazione e dell’acqua di falda all’interno dell’edificio.

ST26 Spese per il disgelo e la riparazione di tubazioni dell’acqua congelate o danneggiate dal gelo e degli apparecchi collegati, anche all’esterno dello stabile, solo se servono esclusivamente all’edificio assicurato e per la parte per la quale lei deve provvedere.

Non assicurati

ST27 Non sono assicurati

- danni causati dall’acqua piovana e di disgelo penetrata nell’edificio attraverso aperture nel tetto in edifici nuovi, in ristrutturazione o a causa di altri interventi
- danni alla facciata (muri esterni con isolamento, incl. finestre, porte ecc.) e al tetto (alla struttura portante, al rivestimento del tetto e all’isolamento) causati da pioggia, neve e acqua di disgelo
- danni nel riempimento di contenitori per liquidi e negli interventi di revisione e riparazione di impianti di riscaldamento e serbatoi e di tutti gli impianti termici e di condizionamento
- spese per il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi esterni di scarico
- danni da ristagno per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione
- danni causati da gelo prodotto in modo artificiale
- danni dovuti a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, in particolare a seguito di inosservanza delle norme edilizie (norme SIA)
- danni dovuti a manutenzione insufficiente dello stabile o omissione di misure protettive
- spese per l’eliminazione della causa del danno (esclusi danni da gelo) e spese di manutenzione e prevenzione del danno
- danni verificatisi in seguito ad incendio o forze della natura

Vetri d’immobili

Copertura assicurativa

ST28 Danni da rottura a

- vetrate di stabili
- sanitari in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra
- fornelli in vetroceramica
- piani di lavoro in pietra
- lucernari cupole
- vetri di pannelli solari
- rivestimenti di facciate e pareti in vetro

ST29 In caso di rottura di vetri sono coperti anche i danni a dipinti, scritte, pellicole, vetro trattato e sabbiato.

Non assicurati

ST30 Danni da rottura

- a capanni d’orto, camper e roulotte
- a vetri concavi, lampade, lampadine, tubi fluorescenti e al neon
- a tubazioni
- a piastrelle, pareti e pavimenti
- dovuti alla lavorazione, installazione o spostamento delle vetrate e di altri oggetti assicurati incl. le relative cornici
- alla superficie di vasche e docce (ad es. danni allo smalto)
- verificatisi in seguito ad incendio o eventi di forza naturale

Spese

Copertura assicurativa

ST31 Sono assicurate le seguenti spese supplementari legate ad un danno materiale assicurato nell’assicurazione sugli stabili.

ST32 Le prestazioni per tutte le spese sono limitate per sinistro alla soglia stabilita nella polizza.

Perdita del reddito locativo per locali affittati

ST33 La perdita del reddito locativo dovuta all’inutilizzabilità dei locali danneggiati per un massimo di 24 mesi. Si tiene conto del reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate.

Spese fisse correnti

ST34 Le spese fisse correnti in caso di inutilizzabilità dei locali per stabili o proprietà per piani in cui il proprietario vive personalmente, p. es. interesse ipotecario, spese di riscaldamento e costi accessori, come pure premi assicurativi al massimo per 24 mesi.

Spese di sgombero e distruzione

ST35 Le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti di oggetti assicurati, il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione.

Rincarò postsinistro

ST36 L’aumento dei costi di costruzione per un periodo massimo di 24 mesi tra il momento in cui si verifica il sinistro e l’avvenuta ricostruzione conforme. L’aumento viene calcolato in base all’indice del costo di costruzione in vigore per lo stabile danneggiato.

Apparecchi e materiali per la manutenzione dello stabile

ST37 Spese per la riparazione o la sostituzione di apparecchi e materiali necessari alla manutenzione o all’utilizzo dello stabile e al relativo terreno.

Individuazione e ricerca delle perdite

ST38 Spese per la ricerca (costi di ricerca) ed individuazione delle condutture danneggiate e per rimurare o ricoprire le tubazioni riparate, anche all’esterno dello stabile, se servono solo lo stabile assicurato e solo per la quota in cui lei deve provvedere alla loro manutenzione.

Interventi urgenti

ST39 Vetrate, porte, serrature e coperture provvisorie ecc. necessarie a ridurre l’entità del danno o ad evitare ulteriori danni.

Non assicurati

ST40 Non sono assicurati

- spese per l’individuazione e la ricerca di perdite in condutture che non servono lo stabile assicurato
- spese per l’individuazione e la ricerca di perdite di tubazioni danneggiate nonché per rimurare o ricoprire i registri, le sonde, i depositi interrati e simili dopo la riparazione
- spese per le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso
- smaltimento dell’aria, dell’acqua e della terra (incl. flora e fauna) anche se frammiste o ricoperte con oggetti assicurati
- danni da grandine o pressione della neve su piante
- apparecchi e materiali e oggetti d’arredamento non necessari alla manutenzione e all’utilizzo dello stabile assicurato

Responsabilità civile di stabili

Copertura assicurativa

ST41 La responsabilità civile di legge in qualità di proprietario dei seguenti stabili indicati nella polizza e personalmente abitati

- case e case di vacanza costituite al massimo da tre appartamenti

- appartamenti in proprietà per piani e i terreni, gli impianti e le installazioni pertinenti, utilizzati a scopo privato.

ST42 La copertura assicurativa vale in caso di pretese di terzi passibili di risarcimento per responsabilità civile a causa di

- danni personali ovvero uccisione, ferimento o altro pregiudizio alla salute
- danni materiali ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose
- uccisione, ferimento o altro pregiudizio alla salute di animali, in base ai principi di legge

ST43 La copertura assicurativa si estende a

- indennizzo di pretese giustificate
- respinta di pretese non giustificate

ST44 Nell’ambito della somma assicurata concordata, la copertura assicurativa si estende anche alle spese di perizie, di avvocato, giudiziarie, degli interessi del danno e costi analoghi in diretta relazione al sinistro.

Spese per la prevenzione del danno

ST45 Sono assicurate le spese per la prevenzione dei danni in caso di pregiudizio all’ambiente dovuto a impianti di riscaldamento e cisterne, se il danno è stato provocato da un singolo evento imprevedibile avvenuto in modo improvviso, che richiede misure immediate ed inoltre gli impianti sono stati sottoposti a manutenzione da parte di tecnici specializzati e in base alle normative.

Proprietà per piani

ST46 La responsabilità civile in qualità di proprietario/i per piani ammesso che la comunità di proprietari per piani abbia stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per lo stabile separata e il danno superi il limite di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile della comunità di proprietari per piani

- per danni alla proprietà totale al netto della quota di proprietà
- per danni di terzi nell’ambito della quota di proprietà

Committente

ST47 La sua responsabilità in qualità di committente fino ad una somma totale dell’edificio pari a CHF 100 000.

Danni relativi al pregiudizio ambientale

ST48 È assicurata anche la responsabilità civile per danni a persone e cose nell’ambito del pregiudizio ambientale, se questo è la conseguenza di un singolo evento imprevisto avvenuto improvvisamente che richiede inoltre un intervento immediato.

ST49 Si intende pregiudizio ambientale il turbamento duraturo dello stato naturale di aria, acque (anche acqua di falda), suolo, flora o fauna dovuto all’immissione o a un evento definito dal legislatore come danno ambientale.

Spese per la prevenzione del danno

ST50 Le spese per le misure adeguate atte ad evitare un danno assicurato imminente in seguito ad un evento imprevisto.

Non assicurati

ST51 Non sono assicurate le pretese correlate a un pregiudizio ambientale dovuto

- a scorie, p. es. terreno contaminato
- a impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento

- di rifiuti di qualsiasi tipo, ammesso che non si tratti di impianti di compostaggio ad uso privato
- a un'inosservanza colposa delle norme di legge e delle autorità

ST52 La responsabilità civile per danni avvenuti gradualmente, p. es. danni ambientali per perdita d'olio dell'auto.

ST53 Pretese degli assicurati come anche di persone che vivono nella stessa casa dell'assicurato responsabile. Lo stesso vale per le pretese di terzi derivanti dal pregiudizio di queste persone (p. es. danni al sostentatore assicurato). Sono escluse le pretese di terzi minorenni che vivono temporaneamente in casa sua.

ST54 La responsabilità civile per sinistri che avrebbero dovuto essere previsti o essere ritenuti estremamente probabili dall'assicurato.

ST55 La responsabilità civile relativa a crimini o delitti commessi con dolo.

ST56 La responsabilità civile per danni non riconducibili né ad un danno personale assicurato né ad un danno materiale cagionato alla persona danneggiata.

Home Assistance (HA)

Copertura assicurativa

HA1 Se si verifica una situazione di emergenza dovuta a incendio, evento naturale, scasso o fuoriuscita d'acqua e in caso di rottura di vetri, per cui in assenza di un intervento immediato si verificherebbero ulteriori danni all'interno o allo stabile o alla mobilia domestica assicurata, ci occupiamo di contattare gli artigiani per effettuare immediatamente gli interventi necessari.

HA2 Per i proprietari di stabili e proprietà per piani contattiamo gli artigiani che si occupino degli interventi immediati necessari anche in caso di mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, aria condizionata, ventilazione, sanitari ed elettrici.

HA3 In caso di evento assicurato eroghiamo le seguenti prestazioni:

- reperimento degli artigiani in grado di effettuare gli interventi immediati necessari ad ogni ora del giorno
- copertura dei costi per interventi immediati necessari fino a CHF 500 per sinistro (al massimo 5 sinistri all'anno)

In caso di eventi che non rappresentano una situazione d'emergenza in base a HA1 e HA2, comunichiamo i numeri di telefono di artigiani qualificati in grado di offrire i servizi di emergenza.

Obblighi in caso di sinistro

HA4 In caso di sinistro occorre chiamare immediatamente il numero gratuito disponibile 24 ore su 24 (ved. Informazioni prodotto generali).

HA5 Vengono corrisposte solo le prestazioni organizzate dal nostro servizio di assistenza o concordate con esso.

Non assicurati

- HA6** Non sono assicurati
- spese per la rimozione definitiva del danno
 - spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione

- garanzie necessarie all'effettuazione degli interventi immediati degli artigiani contattati
- tutte le prestazioni direttamente o indirettamente correlate alla manutenzione straordinaria o che si sono verificate per omissione della manutenzione ordinaria
- spese per le attività correlate ad un evento assicurato, p. es. spese per il riacquisto degli oggetti danneggiati o per motivi legati alla polizia
- danni consecutivi provocati da un evento assicurato

In generale (G)

Persone assicurate

Mobilia domestica e stabile

G1 Lei in qualità di contraente e le persone che vivono in un'economia domestica con lei.

Responsabilità civile privata

Nucleo familiare di 1-2 persone

G2 È assicurato lei e un'altra persona che vive in comunità abitativa con lei.

G3 In caso di crescita della famiglia per 3 mesi dal momento in cui uno o più altre persone vivono nello stesso nucleo familiare offriamo la copertura assicurativa completa, ammesso che la polizza in questo periodo sia stata convertita in assicurazione familiare.

Famiglie

G4 Sono assicurate insieme a lei tutte le persone che vivono nella sua stessa casa e sono registrate con lo stesso domicilio presso le autorità.

G5 Sono assicurate anche le persone che vivono provvisoriamente nella sua casa, p. es. bambini in vacanza.

Entrambe le varianti

G6 È assicurato anche il personale di servizio, sorveglianza o ausiliario, nel periodo in cui lavora per lei.

salto plus

G7 È assicurato esclusivamente lei in quanto contraente della polizza.

G8 In caso di aumento della famiglia di un ulteriore membro offriamo la copertura assicurativa completa per 3 mesi dal momento in cui questa persona vive nella stessa casa con lei, solo se la polizza in questo periodo viene convertita in un'assicurazione per 2 persone o familiare.

G9 Al compimento del 32° anno d'età la polizza viene automaticamente convertita in un'assicurazione per 1-2 persone.

Esclusioni generali

- G10** Non vi è alcuna copertura assicurativa per danni da
- eventi bellici
 - tumulti interni (esclusa rottura di vetri), ovvero atti di violenza contro persone e cose durante assembramenti, sommosse o tumulti
 - eruzioni vulcaniche
 - cambiamento della struttura nucleare dell'atomo
 - acqua da bacini idrici o altri impianti idrici artificiali solo se lei non prova che il sinistro non abbia alcuna relazione con questi eventi.

Validità territoriale

Mobilia domestica e stabile

G11 L'assicurazione vale nei luoghi assicurati indicati nel contratto d'assicurazione.

G12 Parti della mobilia domestica sono assicurate temporaneamente ovvero al massimo per 365 giorni consecutivi anche in viaggio o in luoghi non indicati nella polizza in tutto il mondo, p. es. viaggi per ferie, soggiorni all'estero.

Responsabilità civile privata

G13 La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Non assicurata

G14 La responsabilità civile di cacciatori in Francia.

Validità temporale

Mobilia domestica e stabile

G15 L'assicurazione vale per sinistri e spese di prevenzione danni, provocati durante la durata del contratto.

Responsabilità civile privata e di stabili

G16 L'assicurazione vale per casi di sinistri che si verificano durante la durata del contratto.

G17 Sono considerati danni causati da un solo sinistro anche quelli separati quanto al tempo e al luogo, se dovuti alla medesima causa d'ordine atmosferico o tettonico.

G18 La copertura di un evento è subordinata al fatto che il contratto assicurativo fosse in vigore già all'inizio dell'evento stesso.

Adeguamento automatico della somma per la mobilia domestica e lo stabile

G19 In caso di modifica di oltre 3 punti percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (situazione al 30 settembre) rispetto alla base di luglio 2009, la somma assicurata al valore totale per la mobilia domestica viene adeguata ogni anno al 1° gennaio.

Il premio viene conformemente aggiornato.

G20 In caso di modifica di oltre 3 punti percentuali dell'indice del costo di costruzione zurighese di rispetto alla base di luglio 2009, la somma assicurata per stabili viene adeguata ogni anno al 1° gennaio. Il premio viene conformemente aggiornato.

G21 Non sussiste alcun diritto di disdetta in caso di adeguamenti di premio di questo genere.

Variazione delle tariffe, delle franchigie e delle Condizioni generali

G22 All'inizio di un nuovo anno d'assicurazione possiamo modificare i premi e le franchigie. La modifica le verrà comunicata al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

G23 Se non condivide l'aumento dei premi o delle franchigie, ha la possibilità di disdire la relativa parte del contratto o l'intero contratto. La disdetta è valida se ci perviene al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

Modifiche di legge

G24 Se la modifica viene disposta per legge (p. es. danni da eventi di forza naturale) non sussiste alcun diritto di disdetta.

Cambio d'abitazione

G25 L'assicurazione vale in caso di cambio d'abitazione in Svizzera e nelle enclaves di Büsingen e Campione anche durante il trasferimento e nel nuovo domicilio. In caso di trasferimento all'estero, l'assicurazione si estingue al termine dell'anno d'assicurazione o, su richiesta, in modo immediato.

Inizio dell'assicurazione

G26 La copertura assicurativa inizia nella data concordata nella proposta.

G27 Abbiamo diritto di rifiutare la proposta. In tal caso la copertura assicurativa provvisoria termina 10 giorni dopo l'invio della dichiarazione di rifiuto. È dovuta una quota proporzionale del premio.

Estinzione del contratto

G28 La sua copertura assicurativa termina nella data specificata nella polizza. In assenza di disdetta il contratto si prolunga automaticamente di un anno.

G29 Il contratto può essere disdetto per iscritto alla scadenza della durata minima indicata nel contratto d'assicurazione nella sua totalità al termine dell'anno d'assicurazione. La disdetta è valida, se perviene al contraente al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

G30 L'assicurazione si estingue anche se

- trasferisce la sua residenza all'estero
- viene aperto un fallimento contro di lei
- lei o noi disdiciamo il contratto in caso di sinistro. La disdetta deve essere comunicata per iscritto al più tardi al momento del versamento del risarcimento dell'altra parte contraente. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

G31 Ci si riserva il diritto di utilizzare altri motivi di annullamento previsti dalla legge.

Obblighi di diligenza

G32 Lei ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di prendere personalmente le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati (ad es. lo svuotamento delle condutture in caso di rischio di gelo).

Aggravamento e diminuzione del rischio

G33 Se le dichiarazioni fatte nel contratto d'assicurazione non corrispondono, è tenuto ad informarci tempestivamente.

G34 In caso di aggravamento del rischio possiamo adeguare il premio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica per la restante durata del contratto oppure disdire il contratto mantenendo il termine di 30 giorni. Le spetta lo stesso diritto di disdetta, qualora non concordasse con l'aumento del premio. In entrambi i casi abbiamo diritto al premio adeguato in base alle tariffe dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

G35 In caso di diminuzione del rischio il premio viene ridotto della cifra in cui il premio finora versato supera il premio di tariffa applicabile al rischio modificato.

Violazione di obblighi

G36 In caso di violazione colpevole di impegni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta pro-

porzionalmente, a meno che non possa dimostrare che il comportamento non ha influenzato il verificarsi, l'entità o la dimostrabilità del danno.

Caso di eredità

G37 Se il contraente decede, il contratto passa ai suoi eredi se sussiste l'interesse assicurato. Questi possono recedere dal contratto entro 30 giorni dal decesso del proprietario delle cose assicurate. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

Fallimento

G38 Il contratto si estingue, se è stata aperta un'istanza di fallimento a carico del contraente.

Premi e franchigie

G39 In assenza di condizioni di tenore diverso, il premio è definito per ogni anno d'assicurazione e in anticipo, fino alla data di scadenza indicata nel contratto d'assicurazione.

G40 In caso di pagamento rateale si deve pagare l'intero premio, ma in rate dilazionate. In caso di annullamento del contratto tutte le rate ancora scoperte devono essere versate immediatamente.

G41 In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto vengono applicate le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione riguardo al ritardo nel pagamento dei premi, in base al quale, una volta scaduto il termine di diffida, viene sospesa la copertura assicurativa. Il ritardo nel pagamento di una franchigia o di una tassa amministrativa viene equiparato al ritardo nel pagamento del premio.

G42 La franchigia stabilita viene detratta dall'indennizzo dovuto.

G43 Abbiamo il diritto di compensare la franchigia con le prestazioni assicurate dovute o con l'accredito del premio.

Tasse

G44 A copertura dell'onere amministrativo vengono addebitate le seguenti tasse amministrative:

- tassa d'ingiunzione: CHF 30
- tassa amministrativa per l'avvio di un'esecuzione: CHF 50
- tassa amministrativa per il ritiro di un'esecuzione emessa a ragione: CHF 50

Non sussiste alcun diritto al ritiro di un'esecuzione.

G45 Siamo autorizzati ad adeguare le tasse a seguito di dichiarazione unilaterale. Analogamente devono essere applicate le disposizioni G22 e G23.

Rimborso dei premi

G46 Se il contratto si estingue anticipatamente, le rimborsiamo il premio versato. Al contrario il premio per il periodo assicurativo in essere al momento dello scioglimento del contratto è completamente dovuto, se lei rescinde il contratto assicurativo entro 12 mesi dalla sua stipula a causa di un sinistro.

Trattamento e salvataggio dei dati

G47 Il trattamento dei dati di persone assicurate si basa sulle disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

G48 Elaboriamo i dati ottenuti dai documenti del contratto o dallo svolgimento del contratto. Elaborazione dei dati significa

qualsiasi trattamento dei dati personali, in particolare l'acquisizione, la notifica, la conservazione, l'utilizzo, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Elaboriamo solo i dati rilevanti per la stipula del contratto e per lo svolgimento del contratto e del sinistro. I dati vengono raccolti ed elaborati essenzialmente per la determinazione dei premi, l'accertamento del rischio, lo svolgimento dei casi assicurativi e le stime statistiche. I dati raccolti vengono trattati con la massima discrezione.

G49 Ai fini del contratto possiamo trasmettere i dati a terzi coinvolti nello svolgimento del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a Mondial Assistance International AG, a coassicuratori e riassicuratori, nonché a società svizzere ed estere del gruppo o a società partner per la loro elaborazione.

G50 I dati vengono conservati in formato cartaceo o elettronico. Vengono protetti da persone non autorizzate mediante adeguate misure tecniche e amministrative.

G51 Inoltre siamo autorizzati a richiedere informazioni utili, in particolare circa l'andamento del sinistro, ad autorità e ad altre terze parti. Tale autorizzazione è valida indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Lei ha il diritto di richiederci le informazioni previste dalla legge circa i dati relativi a lei da noi conservati. Il consenso all'elaborazione dei dati può essere revocato in ogni momento.

Ribassi di pacchetto

G52 Se ha stipulato contratti relativi a diversi rami con la nostra compagnia, applichiamo la riduzione di premio indicata sulla sua polizza.

G53 I ribassi vengono accordati sui prodotti assicurazione veicoli a motore e assicurazione economia domestica alle seguenti condizioni: se sono stati stipulati contratti in almeno due diversi rami e nei singoli ambiti dei prodotti assicurativi successivamente indicati.

Rami	Prodotti assicurativi	Stipulata
Assicurazione spese di cura	Almeno il pacchetto standard (escl. mondial)	sì
Assicurazione veicoli a motore	Responsabilità civile	sì
	Casco parziale o casco totale	sì
Assicurazione economia domestica	Mobilia domestica	sì

G54 Il diritto al ribasso decade con effetto alla fine del mese in cui le condizioni non sono più soddisfatte. L'aumento del premio causato dal ribasso decaduto non autorizza alla disdetta del contratto.

Caso di sinistro (5)

Notifica

S1 Contattare immediatamente il numero gratuito 00800 55 455 500, valido sia in Svizzera che all'estero.

S2 In caso di furto informare immediatamente la polizia.

S3 In caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio la società di trasporti o di viaggi devono attestarne la causa e l'entità del danno.

Riduzione del danno

S4 Durante e dopo il sinistro occorre fare in modo di conservare e salvare la cosa assicurata e ridurre il danno. È necessario seguire eventuali disposizioni del nostro servizio sinistri.

Divieto di modifica

S5 Evitare le modifiche alle cose danneggiate, in grado di ostacolare o impedire la determinazione della causa o dell'entità del danno. Sono escluse le misure necessarie alla riduzione del danno o di interesse pubblico.

Gestione del sinistro nei casi di responsabilità civile

S6 In qualità di rappresentante suo o di altri assicurati siamo obbligatoriamente noi a condurre le trattative con il danneggiato.

S7 Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo con il danneggiato e venissero adite le vie legali, assumiamo noi la guida del processo civile.

S8 L'assicurato non può riconoscere di sua iniziativa le richieste del danneggiato, effettuare pagamenti o cedere diritti derivanti dal presente contratto d'assicurazione ad un danneggiato o a terzi.

Obbligo d'informazione

S9 Lei e le altre persone assicurate siete obbligati a fornire le informazioni necessarie alla giustificazione del diritto di risarcimento. Su richiesta deve fornire al servizio sinistri una lista degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro e degli oggetti danneggiati in seguito al sinistro indicandone il rispettivo valore.

Obbligo di prova

S10 Deve dimostrare l'entità del danno per mezzo di scontrini, ricevute o attestati del valore. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento dell'insorgere del sinistro.

Determinazione del danno

S11 Il danno viene accertato dalle parti contraenti stesse, mediante un esperto comune oppure una procedura peritale.

Procedura peritale

S12 Ognuna delle parti può richiedere il ricorso alla procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito. I due periti nominati sceglieranno un arbitro prima di iniziare l'accertamento del danno.

S13 I periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti degli accertamenti. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti a meno che non possa essere provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve addurne la prova. Ognuna delle parti si fa carico delle spese del proprio perito ed entrambe si dividono per metà quelle dell'arbitro.

Mobilia domestica e stabili:

Cose danneggiate/Animali domestici feriti

S14 Le spese di riparazione vengono rimborsate al netto di un eventuale aumento di valore. Le spese di cura per gli animali domestici vengono assunte fino alla cifra del valore di risarcimento.

Valore di risarcimento in caso di perdita totale

S15 Se le spese di riparazione superano il valore di riacquisto (valore di risarcimento) di un oggetto o di uno stabile nuovo dello stesso genere, le spese per il riacquisto vengono rimbor-

sate al netto del valore residuo degli oggetti danneggiati. In caso di decesso di un animale vengono rimborsati il prezzo d'acquisto e le spese di sepoltura.

S16 Per le cose designate secondo il genere abbiamo diritto di versare un'indennità in natura.

S17 Le cose non più utilizzate sono assicurate al valore attuale.

S18 In ogni caso le prestazioni per sinistro sono limitate complessivamente alla somma assicurata e alle limitazioni di prestazione definite separatamente per copertura.

Sottoassicurazione

S19 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale sia in caso di sinistro totale che parziale.

S20 Non avviene nessuna riduzione in caso di coperture per le quali sia stata definita una limitazione particolare delle prestazioni (limite massimo).

Rinuncia alla riduzione in caso di sottoassicurazione

S21 Se previsto dalla polizza, nell'assicurazione sulla mobilia domestica rinunciamo alla rivendicazione di una sottoassicurazione in caso di danno parziale.

Calcolo dell'indennizzo per le spese

S22 Risultano determinanti le spese effettive, limitate dalla limitazione per evento definita nella polizza.

Eventi di forza naturale

S23 A sensi dell'articolo 176 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (05) il risarcimento può essere ridotto.

S24 Sono considerati danni causati da un solo sinistro anche quelli separati quanto al tempo e al luogo, se dovuti alla medesima causa d'ordine atmosferico o tettonico.

Terremoto

S25 Per evento ogni contraente di casa dispone al massimo di CHF 250 milioni, complessivamente per tutti i danni alla mobilia domestica e agli stabili.

S26 Se il danno totale di tutti i contraenti per evento superasse questa cifra, le prestazioni vengono proporzionalmente ridotte.

Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. car

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) car

Responsabilità civile	(RC1-RC15)
Casco	
Casco parziale	(CP1)
Casco totale	(CT1)
Oggetti assicurati	(CC1-CC23)
Infortunio	(I1-I15)
Colpa grave	(CG1-CG6)
Danni di parcheggio	(DP1-DP4)
Assistenza veicolo	(AV1-AV22)
Assicurazione danni estero ampliata	(ADE1-ADE10)
Condizioni generali	(G1-G58)

Panoramica sulle informazioni di prodotto generali. car

In generale

Queste informazioni prodotto le offrono una panoramica sui punti più importanti della sua **Assicurazione auto Sympany**.

I suoi diritti e doveri sono definiti nelle seguenti **Condizioni generali d'assicurazione (CGA)**. In aggiunta viene applicata la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Nella sua polizza trova un elenco di oggetti, coperture, opzioni, somme assicurate e franchigie.

Parte contraente

L'assicuratore e sua parte contraente è **Sympany Assicurazioni SA**, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basilea, telefono +41 58 262 30 00.

L'assicuratore e la parte contraente dell'Assistenza Veicolo è **Mondial Assistance International AG**, Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. La compagnia Sympany Assicurazioni SA funge da intermediario e suo interlocutore nell'esecuzione del contratto di assicurazione.

Inizio e durata

La sua copertura assicurativa decorre e termina nelle date concordate nella polizza. In assenza di disdetta che deve pervenire per iscritto entro 3 mesi dalla data di scadenza, la copertura assicurativa si prolunga automaticamente di un anno.

In caso di **cambio del veicolo** offriamo la copertura casco totale al massimo per 20 giorni dall'emissione dell'attestato di assicurazione, anche se non è presente una proposta sottoscritta o una conferma di copertura scritta.

Responsabilità civile

Paghiamo i danni a persone e cose di terzi, causati da un veicolo assicurato e per i quali lei è responsabile in qualità di detentore del veicolo ai sensi del diritto sulla circolazione stradale.

Non solo provvediamo al pagamento, ma la difendiamo contro le pretese ingiustificate (**funzione di protezione giuridica**).

Opzione «Copertura sussidiaria dei veicoli a noleggio»

Se noleggia una vettura, risarciamo le pretese di responsabilità civile, in caso la copertura assicurativa per il veicolo a noleggio non fosse sufficiente. Tale copertura vale sia in **Svizzera** che nel resto d'**Europa**.

Casco

La **casco parziale** comprende prestazioni per danni al veicolo assicurato, insorti in seguito a incendio, eventi di forza naturale, danneggiamento doloso, rottura di vetri, collisione con animali, morsicature di martore, furto o in caso di prestazioni d'assistenza.

Nella **casco totale** sono assicurati inoltre anche i danni da collisione (ogni azione esterna violenta).

Opzione «Danni di parcheggio»

Danni causati da sconosciuti alla sua vettura parcheggiata, incl. graffi alla vernice.

Sistema bonus/malus

Nella responsabilità civile e nella casco totale il premio dipende dall'andamento dei sinistri. Per ogni anno esente da danni le viene riconosciuto un livello di premio per l'anno seguente. Dopo un sinistro il premio viene aumentato nell'anno seguente di quattro livelli. Il massimo grado di bonus è pari al 160%, quello minimo al **30% del premio di base**.

Opzione «Protezione del bonus»

Con la protezione del bonus evita l'aumento del premio in seguito a un sinistro. Tale protezione vale al massimo per un caso di sinistro per anno d'assicurazione.

Franchigia

Per sinistro e copertura vengono detratte dall'indennizzo dovute le franchigie da lei scelte.

Infortunio

Se durante l'utilizzo o la gestione del veicolo oppure durante i soccorsi si verifica un incidente, gli occupanti interessati ricevono le prestazioni in caso di decesso o pregiudizio fisico permanente.

Sono assicurate anche le spese per le cure di **animali domestici** feriti e un **capitale per la formazione** dei suoi figli.

Negligenza

Riceve le prestazioni in modo completo anche se lei o un altro guidatore siete responsabili del sinistro per negligenza lieve.

In caso di **negligenza grave** (violazione di elementari obblighi di diligenza) le prestazioni vengono ridotte. L'assicurazione richiede a volte la restituzione dei risarcimenti pagati.

Opzione «Colpa grave»

Rinunciamo a una detrazione o a una rivalsa, salvo nei casi di guida in stato di ebbrezza o eccesso di velocità e in caso di furto di veicolo non chiuso a chiave.

Premio

Il premio le viene addebitato all'inizio di ogni periodo d'assicurazione e deve essere pagato, comprese le tasse e le imposte indicate, entro il termine indicato sulla fattura. Previo accordo è possibile il pagamento **semestrale** o **mensile**.

Estinzione del contratto

Il contratto si estingue in particolare

- se immatricola il veicolo all'estero
- se sposta la sua residenza all'estero
- se cambia veicolo e stipula l'assicurazione con un'altra compagnia
- se non versa il premio entro i termini stabiliti
- se lei o noi rescindiamo il contratto in caso di sinistro o di scadenza

Siamo obbligati a notificare l'annullamento della copertura dell'assicurazione di responsabilità civile all'**Ufficio della circolazione** competente.

Rimborso del premio

Nel caso la polizza venga annullata per legge o contratto durante l'anno d'assicurazione, le restituamo il premio non consumato. È esclusa la disdetta in caso di danno totale o di disdetta in caso di sinistro durante il primo anno d'assicurazione.

Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutti i Paesi, in cui la targa svizzera sia riconosciuta come attestato di assicurazione in virtù di accordi internazionali.

Ciò è valido attualmente per i membri dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE), per Andorra e la Croazia.

Assistance

In caso di infortunio, guasto o furto di veicolo garantiamo la sua mobilità in Svizzera.

Condizione: deve informare tempestivamente il nostro Servizio di assistenza clienti raggiungibile 24 ore su 24 che organizzerà immediatamente il soccorso.

Opzione «Assistance estesa»

La garanzia di mobilità è valida in tutta Europa ai sensi della definizione nel campo d'applicazione locale.

Opzione «Assicurazione danni estero»

Se subisce un incidente all'estero con il veicolo assicurato, ci assumiamo noi lo svolgimento del caso di sinistro. Le prestazioni seguono la giurisdizione svizzera.

Comportamento in caso di sinistro

Innanzitutto: mantenere la calma!

L'evento deve essere riportato per iscritto immediatamente e nel modo più preciso possibile. Il resoconto deve riportare i nomi di tutte le persone coinvolte, il luogo, l'orario ecc.

La Relazione di incidente europea le offre un prezioso aiuto nella registrazione di tali dati.

Eviti di firmare Relazioni di incidente in lingua straniera.

È utile anche scattare delle foto del luogo dell'incidente e annotare gli indirizzi di eventuali testimoni.

In caso di lesioni corporee e di incidenti all'estero deve essere informata immediatamente la polizia.

Nei casi di emergenza contattare immediatamente Sympany al seguente numero telefonico:

00800 55 455 500

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

car

Responsabilità civile (RC)

Eventi assicurati

RC1 Le eventuali pretese di responsabilità civile sulla base del diritto di circolazione stradale.

Persone assicurate

RC2 Il detentore, il guidatore e le persone per le quali il detentore è responsabile ai sensi del diritto di circolazione stradale.

Prestazioni assicurate

RC3 Pagamento di pretese di responsabilità civile rivendicate a ragione e difesa da pretese di responsabilità civile sollecitate a torto.

RC4 La copertura è limitata a CHF 100 milioni per sinistro.

RC5 Per quanto riguarda gli eventi assicurati in Paesi di validità che prescrivono somme assicurate maggiori, vigono le somme assicurate minime previste dalla legge in quei Paesi.

RC6 In caso di prestazioni per danni da incendio, esplosione o energia nucleare vengono applicate spese per interessi, di avvocato, giudiziarie e di perizia pari a CHF 10 milioni per sinistro.

Non assicurati

RC7 Le pretese per danni materiali del detentore e del suo coniuge o del partner registrato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle.

RC8 I danni al veicolo, ai rimorchi e alle cose trasportate.

RC9 Le esclusioni G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Copertura sussidiaria per i veicoli a noleggio

RC10 Nell'ambito delle restanti disposizioni sono coassicurate le pretese di responsabilità civile contro di lei o il/la suo/a partner che vive in comunione domestica con lei nella sua qualità di guidatore di un veicolo noleggiato.

RC11 Questa copertura assicurativa è disponibile solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'assicurazione è valida esclusivamente ad integrazione dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria esistente per il veicolo noleggiato
- il veicolo noleggiato corrisponde al massimo alla stessa categoria di veicolo di quello assicurato nella polizza

Non assicurati

RC12 Se l'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per il veicolo noleggiato non è disponibile, non è tenuta ad erogare prestazioni o ha diritto di richiedere il rimborso, per intero o in parte, delle prestazioni al noleggiatore o al guidatore del veicolo noleggiato.

RC13 Se per lo stesso sinistro deve provvedere un'altra assicurazione di responsabilità civile oltre all'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato.

RC14 Danni al veicolo noleggiato e alle cose trasportate (incl. bagagli).

RC15 La copertura della franchigia prevista nell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato.

Casco (CP, CT, CC)

Eventi assicurati

Casco parziale

- CP1** Danni al veicolo a motore assicurato con i relativi accessori e al rimorchio assicurato per le seguenti cause:
- furto o rapina, però non appropriazione indebita, appropriazione semplice, colpa grave o omissione (ovvero mancata chiusura a chiave del veicolo, chiave di avviamento nel quadro, mancata attivazione dell'antifurto, del blocco motore e dispositivi simili)
 - incendio o cortocircuito; danni ad apparecchi e componenti elettronici sono assicurati solo se la causa non è riconducibile ad un difetto interno
 - forze della natura, ovvero azione diretta di caduta di sassi, scoscendimenti, slavine, pressione o caduta di masse di neve, uragani (= 75 km/h e oltre), grandine, piene, inondazioni
 - rottura del parabrezza, dei cristalli laterali e del lunotto e dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, solo se viene effettuata la riparazione
 - rottura di altre parti del veicolo in vetro (p.es. fari, fanali, frecce, retrovisori) o in materiali che sostituiscono il vetro come ad esempio il plexiglas (copertura vetro estesa)
 - collisione con animali
 - morsicature di martore incl. danni conseguenti
 - danneggiamento doloso per rottura di antenne, retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei pneumatici e versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante, imbrattamenti, verniciature del veicolo, squarciamiento del tetto apribile
 - caduta di pezzi di aerei
 - prestazioni d'assistenza per infortunati, incl. pulizia dell'interno della macchina in caso di imbrattamenti
- Questa lista è esaustiva.

Casco totale

- CT1** Danni al veicolo a motore assicurato, ai rimorchi assicurati o alle cose trasportate assicurate in seguito a (elenco esaustivo):
- collisione (azione esterna violenta e improvvisa)
 - ulteriori rischi secondo CP1

Oggetti assicurati

CC1 Il veicolo assicurato, il rimorchio assicurato e l'equipaggiamento aggiuntivo (non compreso nel prezzo di catalogo) fino al limite convenuto.

CC2 Cose trasportate: danneggiamento, distruzione o furto delle cose trasportate dai passeggeri per uso personale all'interno del veicolo dichiarato (effetti personali), se si verifica un danno al veicolo. In caso di furto le prestazioni vengono erogate solo se gli oggetti vengono rubati dal veicolo chiuso a chiave.

Restano riservate le limitazioni ai sensi del punto CC18.

Prestazioni assicurate

CC3 Riparazioni: sono assicurati i costi per le riparazioni dovute al sinistro del veicolo assicurato e degli altri oggetti assicurati.

Le spese per il recupero e il rimorchio sono coperte nell'ambito dell'assicurazione Assistance.

CC4 Danno totale: un danno totale sussiste se le spese di riparazione superano l'80% del valore attuale del veicolo assicurato. Si considera danno totale anche il caso in cui il veicolo in seguito a un furto non venga ritrovato entro 30 giorni.

CC5 Indennizzo in caso di danno totale

In caso di danno totale l'indennizzo viene effettuato in percentuale al prezzo di catalogo del veicolo indicato nella polizza e degli equipaggiamenti supplementari tenendo conto delle deduzioni per manutenzione carente e per danni preesistenti e non riparati, in base alla scala seguente (le frazioni di un anno vengono calcolate proporzionalmente):

Anno	Indennizzo	Anno	Indennizzo
1	95-90%	5	65-55%
2	90-85%	6	55-45%
3	85-75%	7	45-40%
4	75-65%	da 8	Valore attuale +20%

CC6 Viene indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato o il valore di riacquisto di un veicolo della medesima categoria o di un oggetto al momento del verificarsi del sinistro, se questo è superiore al prezzo d'acquisto pagato.

CC7 Il valore del veicolo non riparato (resti) viene detratto dalla cifra d'indennizzo.

CC8 Calcolo dell'indennizzo del valore attuale

Il valore attuale del veicolo dall'8° anno d'esercizio corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro (veicolo ed equipaggiamento supplementare) in base alle direttive di valutazione dell'Associazione svizzera degli esperti automobilistici indipendenti (aseai).

CC9 Garanzia del prezzo d'acquisto in caso di danno totale

Le prestazioni vengono aumentate nei primi 12 mesi dall'acquisto del veicolo come segue:

Nel 1° anno d'esercizio: viene risarcito l'intero prezzo di catalogo, indipendentemente dal prezzo d'acquisto pagato.

A partire dal 2° anno d'esercizio: l'indennizzo secondo la scala viene aumentato del 10%.

CC10 Copertura di previdenza

In caso di sostituzione del veicolo viene concessa la copertura assicurativa casco totale per il veicolo da assicurare al massimo entro 20 giorni dall'emissione del certificato d'assicurazione, se viene stipulata una copertura di questo genere. Viene applicata la franchigia richiesta.

CC11 Indennizzo per rimorchi ed equipaggiamenti supplementari

Per i rimorchi e l'equipaggiamento supplementare le prestazioni sono limitate alla somma assicurata per evento indicata sulla polizza. Non viene fatta valere nessuna sottoassicurazione. Le spese di riparazione vengono indennizzate solo se le riparazioni vengono realmente effettuate (non è possibile il pagamento in contanti).

Limitazione delle prestazioni

CC12 Se le spese di riparazione aumentano a causa della carente manutenzione, dell'usura o di danni precedenti, se in tal modo è stato favorito il verificarsi del danno o se il valore del veicolo viene aumentato a causa della riparazione, l'indennizzo viene proporzionalmente ridotto.

CC13 Rinuncia all'effettuazione di una riparazione: base per l'indennizzo è il calcolo delle spese di riparazione in base ai tassi regionali e tipici nel mercato. Se desidera il pagamento in contanti, la prestazione versata è pari al 90% delle spese di riparazione calcolate da un esperto automobilistico escl. IVA. Restano riservate CP1, 4° capoverso, CC12 e DP2.

CC14 Computazione di indennizzi precedenti: i pagamenti da noi effettuati da sinistri precedenti vengono detratti dall'indennizzo, se i sinistri precedenti non sono stati ancora riparati nel momento in cui si verifica il nuovo sinistro.

Non assicurati

CC15 Perdita d'uso (inclusi i costi per un veicolo sostitutivo), riduzione di valore, minore efficacia funzionale e diminuita possibilità di uso del veicolo.

CC16 Usura e danni di esercizio.

CC17 I danni dovuti a mancanza d'olio, al congelamento o alla mancanza d'acqua nel radiatore, a bruciacchiature, a danni agli pneumatici, alla batteria, all'autoradio integrata, al lettore di musicassette, CD, DVD, al lettore MP3, all'impianto vivavoce o all'impianto telefonico, salvo questi danni si siano verificati in seguito ad un evento assicurato.

CC18 Oggetti trasportati nel veicolo: denaro contante, carte di credito, biglietti di viaggio e abbonamenti, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, gioielli, supporti di suoni e di immagini (come ad es. cassette per mangianastri, videocassette, dischi, compact disc), hardware e software per l'EED, telefoni e radiotelefonica portatile, apparecchi radio e televisivi, fax, merci e oggetti che servono per l'esercizio della professione.

CC19 Danni dovuti ad eventi bellici, disordini interni (violenze contro cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti), requisizione di veicolo, terremoto, eruzioni vulcaniche o verificatisi in seguito a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

CC20 Danni per i quali lei ha un diritto di garanzia verso terzi (ad es. garanzia del produttore).

CC21 Le esclusioni G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Doveri in caso di sinistro

CC22 In caso di furto o rapina è obbligatorio fare denuncia penale alla polizia. In caso di collisioni con animali è necessario informare la polizia.

CC23 I danni dovuti a terzi ignoti (vandalismo, graffi alla vernice, collisioni) devono essere notificati immediatamente. A seconda delle circostanze richiediamo che sia stata fatta una denuncia penale contro ignoti alla polizia.

Infortunio (I)

Persone ed eventi assicurati

I1 Sono assicurati i passeggeri che hanno subito un incidente ai sensi della LAINF, il quale si sia verificato durante l'utilizzo del veicolo assicurato, nel salire o scendere da detto veicolo, nel lavorare sul veicolo (p.es. piccole riparazioni, cambio delle gomme) e in caso di prestazioni di assistenza lontano dalla propria abitazione.

Prestazioni assicurate

I2 Capitale in caso di decesso: in caso di decesso entro 5 anni dall'incidente. Un capitale in caso di invalidità già versato per lo stesso sinistro viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso. In caso di decesso del contraente il beneficiario risulta la persona indicata nel contratto d'assicurazione, alla morte di altri passeggeri i beneficiari sono la loro comunità di eredi (escluse le collettività). Quest'ultimo punto si applica nel caso in cui il contraente non abbia indicato un beneficiario o quest'ultimo sia già deceduto al momento del suo decesso.

I3 Capitale di integrità: in caso di prevedibile danno permanente dell'incolumità fisica o mentale, se questa si verifica entro 5 anni dall'incidente. L'indennità è graduata in base all'entità del danno proporzionalmente alla somma indicata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno viene calcolata in base ai principi della LAINF.

I4 Spese di cura: a partire dal giorno dell'incidente eroghiamo le seguenti prestazioni eseguite o prescritte da un medico o dentista autorizzato

- misure terapeutiche e relativo trasporto di persone
- spese per degenze ospedaliere nel **reparto privato;** cure solo in stabilimenti specializzati e dietro nostra autorizzazione
- prestazioni di personale infermieristico diplomato o messo a disposizione da un'istituzione nel corso delle misure terapeutiche
- locazione di attrezzi per malati
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ed ausili ortopedici e per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo), se a causa dell'incidente, hanno avuto come conseguenza le misure terapeutiche assicurate, sono stati danneggiati o distrutti

I5 Inoltre paghiamo la deduzione per le indennità giornaliera destinate alle spese di sostentamento in una casa di cure prevista nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

I6 Indennità giornaliera: se l'incidente causa un'incapacità lavorativa paghiamo l'indennità giornaliera pattuita nella misura dell'incapacità lavorativa confermata dal medico a partire da un periodo di carenza di 30 giorni.

Tale indennità giornaliera è limitata a 730 giorni.

I7 Indennità giornaliera per degenza all'ospedale:

durante le necessarie degenze in ospedale o casa di cura paghiamo l'indennità giornaliera ospedaliera pattuita. Tale indennità è limitata a 730 giorni.

I8 Capitale per la formazione: in caso di decesso o invalidità totale di una persona assicurata paghiamo anche il capitale per la formazione per persona indicato nella polizza, per i

bambini fino al 25° anno d'età, se stanno seguendo una formazione e non stanno ancora lavorando. In caso di decesso il pagamento viene versato alla stessa persona del capitale in caso di decesso.

I9 Animali domestici trasportati

Se un animale domestico trasportato rimane ferito in seguito ad un incidente stradale assicurato, copriamo le spese di cura. In caso di decesso vengono risarcite le spese d'acquisto dell'animale e quelle di sepoltura.

Le prestazioni sono limitate a CHF 3 000 per animale, e al massimo a CHF 6 000 per evento.

Limitazione delle prestazioni

I10 Le prestazioni assicurate vengono ridotte proporzionalmente, se il pregiudizio alla salute è solo parzialmente conseguenza dell'incidente.

I11 Il capitale in caso di decesso per il decesso di bambini che al momento della morte hanno meno di

- 3 anni: è pari a CHF 2500
- 12 anni: CHF 10 000

in tutti i nostri attuali contratti d'assicurazione contro gli infortuni.

Non assicurati

I12 Danni dovuti ad eventi bellici, disordini interni (violenze contro cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti), requisizione di veicolo, terremoto, eruzioni vulcaniche e che si verificano in seguito all'effetto di radiazioni ionizzanti.

I13 Eventi legati alla copertura sussidiaria per i veicoli a noleggio.

I14 Spese di cura pagate da un terzo responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile o che vanno a carico di un'assicurazione sociale.

I15 Le esclusioni G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Colpa grave (CG)

Eventi assicurati

CG1 In caso di sinistro causato per colpa grave rinunciamo al diritto di regresso o di riduzione di legge.

Persone assicurate

CG2 Il detentore, il guidatore e le persone responsabili ai sensi del diritto sulla circolazione stradale.

Non assicurati

CG3 Se il sinistro viene provocato sotto l'effetto dell'alcol (livello di alcol nel sangue pari allo 0,8‰ e superiore), di droghe o per abuso di medicinali o in caso di condanna per aver reso impossibile il prelievo di sangue.

CG4 Se il sinistro viene provocato a causa di eccesso di velocità ovvero se il limite di velocità di legge viene superato di oltre il 50%.

CG5 In caso di furto: se il veicolo non viene chiuso a chiave o viene lasciata la chiave nel quadro.

CG6 Le esclusioni G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Danni di parcheggio (DP)

Prestazioni assicurate

DP1 Sono assicurati i danni al veicolo parcheggiato causati da persone e veicoli estranei.

DP2 Le prestazioni vengono erogate, solo se le riparazioni vengono realmente effettuate (non è previsto il pagamento in contanti).

Doveri in caso di sinistro

DP3 I sinistri devono esserci notificati immediatamente. A seconda della circostanze richiediamo che sia stata fatta una denuncia penale contro ignoti alla polizia.

DP4 Le riparazioni devono essere effettuate solo previo accordo con noi.

Assistenza veicolo (AV)

Eventi assicurati

AV1 Furto, avaria, incidente, forze della natura.

Validità territoriale

AV2 Validità Svizzera: In Svizzera e nei Paesi stranieri limitrofi, a 50 km di distanza massima dal confine svizzero.

AV3 Validità Europa: L'assicurazione è valida in Svizzera, nell'Unione europea (UE), negli stati dello Spazio economico europeo (SEE), ad Andorra e in Croazia.

Prestazioni assicurate

AV4 Soccorso stradale: Sul luogo del sinistro oppure traino del veicolo assicurato fino all'officina specializzata più vicina

AV5 Viaggio di ritorno dei passeggeri con i mezzi di trasporto pubblici, nel caso il veicolo assicurato non possa essere riparato lo stesso giorno (all'estero entro 48 ore). Biglietti ferroviari di 1° classe o aerei in classe Economy, qualora il viaggio in treno dovesse durare più di 6 ore.

AV6 Pernottamento se il viaggio di ritorno non fosse possibile lo stesso giorno. CHF 120 a persona e notte. Svizzera: 1 notte. Estero: 2 notti.

AV7 Trasporto di ritorno del veicolo guasto, se il veicolo non è riparabile entro 24 ore (estero 48 ore) e se le spese per il trasporto di ritorno sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo il sinistro.

AV8 Smaltimento e spese di dogana: Se le spese per il trasporto di ritorno sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo il sinistro, viene disposto lo smaltimento del veicolo stesso in loco e vengono coperte le spese doganali all'estero.

AV9 Ritorno del veicolo guidato da un autista: In caso di perdita del guidatore del veicolo assicurato per malattia, incidente o decesso e se nessun altro passeggero è in grado di condurre il veicolo, viene disposto il ritorno dei restanti passeggeri e del veicolo con un autista al domicilio del contraente e ne vengono sostenute le spese.

AV10 Garanzia di mobilità: Vettura sostitutiva al massimo per 10 giorni (Svizzera max. 1 giorno). CHF 150 al giorno, max. CHF 1500 per sinistro.

AV11 Invio all'estero dei pezzi di ricambio necessari, qualora non dovessero essere disponibili sul posto. Le spese per i pezzi di ricambio non sono assicurate.

AV12 Spese di taxi fino a CHF 100 sostenute per un sinistro assicurato.

Non assicurati

AV13 Le spese per le riparazioni e i pezzi di ricambio.

AV14 I veicoli trovati non conformi alle disposizioni vigenti dell'Ordinanza sulla circolazione stradale oppure non sottoposti agli interventi di manutenzione consigliati dal costruttore al momento del sinistro.

AV15 Veicoli utilizzati a scopo commerciale.

AV16 Le esclusioni G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Doveri in caso di sinistro

AV17 In caso di sinistro occorre chiamare immediatamente il numero gratuito disponibile 24 ore su 24 (ved. Informazioni di prodotto generali).

AV18 Vengono corrisposte solo le prestazioni disposte dal nostro servizio di assistenza o concordate con esso.

AV19 Sono esclusi i semplici soccorsi stradali in loco. Se tali prestazioni vengono disposte autonomamente, l'indennizzo per sinistro si riduce a CHF 300.

Definizioni

AV20 Incidente: Si definisce incidente un sinistro al veicolo assicurato provocato involontariamente da un evento esterno improvviso che impedisce il proseguimento del viaggio o non lo rende più consentito dal punto di vista legale. Rientrano in questa definizione i sinistri causati da urto, collisione, capovolgimento, caduta, sprofondamento e affondamento.

AV21 Avaria: Si definisce avaria ogni guasto imprevisto e improvviso del veicolo assicurato in seguito a difetto tecnico, che rende impossibile il proseguimento del viaggio o lo rende non consentito dal punto di vista legale. Sono equiparati all'avarìa i difetti agli pneumatici, l'assenza di carburante, il carburante sbagliato e la batteria scarica.

AV22 Forze della natura: Piene, inondazioni, uragani (venti di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, frane, cadute di massi o scoscendimenti. I terremoti e le eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi di forza naturale.

Assicurazione danni estero ampliata (ADE)

Eventi assicurati

ADE1 Incidenti stradali all'estero con il veicolo assicurato, causati da un veicolo a motore con targa straniera.

Persone assicurate

ADE2 Il detentore, il guidatore e le persone responsabili ai sensi del diritto sulla circolazione stradale.

Prestazioni assicurate

ADE3 Pretese da danni a persone e cose, per i quali deve rispondere l'assicurazione sugli infortuni straniera, vengono indennizzate direttamente da noi. Il risarcimento danni viene calcolato in base al diritto di responsabilità civile svizzero.

ADE4 Le prestazioni sono limitate a CHF 5 milioni per sinistro.

ADE5 Non viene dedotta nessuna franchigia.

Non assicurati

ADE6 I sinistri causati da danneggiatori non assicurati o ignoti.

ADE7 Le esclusioni RC12-RC15 e G11-G16 sono anch'esse applicabili.

Doveri in caso di sinistro

ADE8 Ogni incidente deve essere immediatamente denunciato alla polizia locale che deve stendere un rapporto. I sinistri ci devono essere notificati immediatamente.

ADE9 Senza il nostro consenso non può essere né riconosciuto né ceduto alcun diritto. Prima di riparare o riutilizzare il veicolo, è necessario richiedere il nostro consenso.

ADE10 Nell'ambito dell'indennizzo le pretese contro il responsabile passano a noi. Lei è tenuto a sostenerci il più possibile nella rivendicazione dei diritti e a consegnarci tutti i documenti necessari.

Condizioni generali (G)

Inizio dell'assicurazione

G1 Il contratto inizia nella data indicata nella polizza.

G2 Se è stato rilasciato un attestato d'assicurazione prima dell'emissione della polizza, la copertura assicurativa è valida ai sensi dell'art.63ss LCStr provvisoriamente a partire dalla data di riscossione da parte dell'Ufficio della circolazione. Le prestazioni si limitano alla somma minima d'assicurazione prevista dalla legge (art. 3 OAV).

G3 Abbiamo il diritto di rifiutare la proposta. In questo caso la copertura assicurativa provvisoria termina 10 giorni dopo l'invio della dichiarazione di rifiuto. È dovuta una quota proporzionale del premio.

G4 L'assicurazione vale per i danni causati entro la durata contrattuale.

Estinzione del contratto

G5 La sua copertura assicurativa termina nella data specificata nella polizza. In assenza di disdetta il contratto si prolunga automaticamente di un anno.

Il contratto può essere disdetto per iscritto alla scadenza della durata minima indicata nel contratto d'assicurazione nella sua totalità al termine dell'anno d'assicurazione. La disdetta è valida se perviene al contraente al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

G6 L'assicurazione si estingue anche se

- il suo veicolo presenta targa straniera (è immatricolato all'estero)
- trasferisce la sua residenza all'estero
- viene aperto un fallimento contro di lei
- se cambia veicolo e stipula l'assicurazione con un'altra compagnia
- lei o noi disdiciamo il contratto in caso di sinistro. La disdetta deve essere comunicata per iscritto al più tardi al momento del versamento del risarcimento dell'altra parte contraente. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dal ricevimento della comunicazione

Ci riserviamo il diritto di utilizzare altri motivi di annullamento previsti dalla legge.

Validità territoriale

G7 L'assicurazione è valida in Svizzera, nell'Unione europea (UE), negli stati dello Spazio economico europeo (SEE), ad Andorra e in Croazia.

G8 Validità territoriale estesa

Se concordato la copertura assicurativa è valida temporaneamente per 3 o 6 mesi anche nei restanti Paesi che hanno aderito all'accordo «Internal Regulations» («Accordo Carta verde»; cfr. www.nbi.ch).

Su richiesta le inviamo la carta verde estesa.

G9 In caso di trasporto per mare la copertura assicurativa non è sospesa se il luogo di partenza e di destinazione rientrano nei campi di validità territoriale indicati.

Veicoli e scopi d'uso assicurati

G10 Viaggi prevalentemente privati, tragitto per recarsi al lavoro e viaggi di lavoro occasionali (se non sono esplicitamente esclusi) con il veicolo indicato nella polizza che porta la targa assicurata.

È altresì assicurato un veicolo sostitutivo equivalente, che porta la targa assicurata (max. 30 giorni).

Non assicurati

G11 Utilizzo del veicolo non ammesso secondo il diritto sulla circolazione stradale applicabile.

G12 Trasporto di carichi pericolosi ai sensi del diritto sulla circolazione stradale svizzero.

G13 Noleggio del veicolo assicurato.

G14 Trasporto di persone e cose professionale soggetto ad autorizzazione.

G15 Partecipazione a gare, rally o competizioni di velocità analoghe incl. training e altro tipo di giri su circuiti, piste e altre superfici stradali, utilizzate per gare sportive.

Non sono interessate da questa esclusione i giri di orientamento, fuoristrada e di abilità (gincane, percorsi per veicoli d'epoca e simili), in cui non si mira al raggiungimento della velocità massima.

G16 Corsi di perfezionamento alla guida (p.es. corsi di guida sicura, corsi di guida sportiva ecc.) su pista e circuiti per training, esclusi i corsi di guida sicura consigliati dal Consiglio Svizzero della sicurezza stradale in Svizzera.

Bonus/malus

G17 I premi delle coperture di responsabilità civile e casco totale dipendono dall'andamento del sinistro.

G18 Se durante un periodo di osservazione (1.10.-30.9. dell'anno successivo) il contratto d'assicurazione rimane in vigore per almeno 6 mesi e non si verifica nessun sinistro, per l'anno civile successivo all'anno d'osservazione il premio viene calcolato in base al livello di premio immediatamente inferiore.

G19 Se durante il periodo di osservazione si verifica un sinistro, causato colposamente da un assicurato, nell'anno civile successivo il premio aumenta di 4 livelli. L'aumento interessa solo la copertura interessata dal sinistro.

G20 Per i sinistri causati da terzi ignoti per graffi alla vernice, la retrogradazione avviene indipendentemente dalla presenza di colpa.

G21 In caso di danni di parcheggio secondo DP1 e DP2 non si applica nessuna retrogradazione.

G22 Se un sinistro resta senza seguito o ci vengono rimborsate le spese sostenute, non si applica nessuna retrogradazione.

G23 Il sistema bonus/malus contiene i seguenti livelli (in % del premio di base):

Livello	%	Livello	%	Livello	%
BM00	30	BM07	60	BM14	120
BM01	33	BM08	66	BM15	130
BM02	36	BM09	73	BM16	140
BM03	40	BM10	80	BM17	150
BM04	44	BM11	90	BM18	160
BM05	49	BM12	100		
BM06	54	BM13	110		

G24 Il livello viene calcolato separatamente per la responsabilità civile e la casco totale.

G25 Protezione del bonus

Se al verificarsi di un sinistro nel contratto d'assicurazione si concorda una protezione del bonus, il livello di premio per copertura e periodo di osservazione non varia al primo sinistro nell'anno civile successivo. Altri sinistri nella stessa copertura e nello stesso periodo di osservazione determinano una retrogradazione.

Modifiche del rischio e contrattuali

G26 Obbligo d'informazione

Se le dichiarazioni fatte nel contratto d'assicurazione non corrispondono, ci deve informare tempestivamente.

G27 In caso di aggravamento del rischio possiamo adeguare il premio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica per la restante durata del contratto oppure disdire il contratto mantenendo il termine di 30 giorni. Le spetta lo stesso diritto di disdetta, qualora non fosse d'accordo con l'aumento del premio. In entrambi i casi abbiamo diritto al premio adeguato in base alle tariffe dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

G28 In caso d'incremento del rischio non segnalato, il risarcimento può essere ridotto o rifiutato nella misura in cui l'insorgere o l'entità del sinistro sia stata influenzata.

G29 In caso di riduzione del rischio il premio viene ridotto della cifra in cui il premio finora versato supera il premio di tariffa applicabile al rischio modificato.

Modifica delle tariffe, delle franchigie o del sistema di livello del premio

G30 Se la tariffa, il sistema di livello del premio o la regolamentazione relativa alla franchigia cambiano, possiamo pretendere un adeguamento del contratto. Le comunichiamo le modifiche per iscritto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

G31 Lei ha il diritto di rescindere l'intero contratto o la parte interessata dalla modifica dal momento in cui entrerebbe in vigore l'adeguamento contrattuale. La rescissione è valida se ci perviene al più tardi entro l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della modifica del premio.

G32 In caso di modifiche contrattuali si applica la tariffa attuale.

Targhe trasferibili

G33 L'assicurazione vale per il veicolo con targhe trasferibili.

G34 Per il veicolo senza targa l'assicurazione vale solo sinistri sul veicolo fermo o in caso di corse su un'area adibita esclusivamente ad uso privato.

G35 Se entrambi i veicoli venissero utilizzati contemporaneamente su strade pubbliche e si verificasse un danno, noi le richiederemmo il rimborso delle spese sostenute.

Deposito delle targhe

G36 Se le targhe vengono depositate presso l'autorità competente, la copertura assicurativa è sospesa fino al momento in cui le targhe vengono rimesse in circolazione.

G37 Per la casco parziale nel periodo di deposito, la copertura assicurativa rimane valida, al massimo comunque per 6 mesi. La relativa proporzione del premio verrà conteggiata alla riattivazione del contratto assicurativo.

G38 Se le targhe vengono depositate, il premio viene ridotto proporzionalmente al rischio fino alla riattivazione.

Trasferimento dell'assicurazione ad un veicolo sostitutivo

G39 Se l'autorità competente consente l'utilizzo di un veicolo sostitutivo, l'assicurazione (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale, che vale per entrambi i veicoli) è valida esclusivamente per il veicolo sostitutivo. La copertura assicurativa per il veicolo sostitutivo è limitata a 30 giorni consecutivi.

Violazione di obblighi

G40 In caso di violazione colpevole di impegni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente, a meno che non possa dimostrare che il comportamento non ha influenzato il verificarsi, l'entità o la dimostrabilità del danno.

Premi e franchigie

G41 In assenza di condizioni di tenore diverso il premio è definito per ogni anno d'assicurazione e in anticipo, fino alla data di scadenza indicata nel contratto d'assicurazione.

G42 In caso di pagamento rateale si deve pagare l'intero premio, ma in rate dilazionate. In caso di annullamento del contratto tutte le rate ancora scoperte devono essere versate immediatamente.

G43 In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto vengono applicate le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione riguardo al ritardo nel pagamento dei premi, in base al quale, una volta scaduto il termine di diffida, viene sospesa la copertura assicurativa. Il ritardo nel pagamento di una franchigia o di una tassa amministrativa viene equiparato al ritardo nel pagamento del premio.

G44 Se l'interruzione della copertura assicurativa interessa anche l'assicurazione di responsabilità civile, siamo costretti a notificarlo alle autorità competenti, che faranno ritirare le targhe dalla polizia.

G45 La franchigia stabilita viene detratta dall'indennizzo dovuto.

G46 Non viene richiesta alcuna franchigia:

- in caso di corse illecite, salvo che non sia imputabile al detentore nessuna colpa per la sottrazione
- nell'assicurazione di responsabilità civile se né il detentore né il guidatore hanno colpa

- nell'assicurazione casco collisione se né il detentore né il guidatore hanno colpa; sono esclusi i danni causati da terzi ignoti come graffi o imbrattamento del veicolo

G47 Siamo autorizzati a compensare la franchigia con le prestazioni assicurate o accrediti di premio a lei dovuti.

Tasse

G48 A copertura del nostro onere addebitiamo le seguenti spese amministrative:

- tassa d'ingiunzione (CHF 30)
- tassa amministrativa per un attestato d'assicurazione secondo le informazioni dell'Ufficio di circolazione stradale sull'annullamento della copertura assicurativa di responsabilità civile (CHF 100)
- tassa amministrativa per l'avvio dell'esecuzione (CHF 50)
- tassa amministrativa per il ritiro di un'esecuzione avviata a ragione (CHF 50). Non sussiste alcun diritto al ritiro di un'esecuzione
- tassa per deposito delle targhe (CHF 30)

Siamo autorizzati ad adeguare le tasse a seguito di dichiarazione unilaterale. Analogamente devono essere applicate le disposizioni G30-G32.

Rimborso dei premi

G49 Se il contratto si estingue anticipatamente, le rimborsiamo la parte di premio non consumato. Si distingue il premio completamente dovuto per il periodo assicurativo in corso al momento dello scioglimento del contratto se:

- rescinde il contratto assicurativo a causa di un sinistro entro 12 mesi dalla stipula del contratto
- il contratto assicurativo casco decade a causa di un danno totale da noi risarcito

Trattamento e conservazione dei dati

G50 Il trattamento dei dati di persone assicurate segue le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.

G51 Vengono trattati i dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dallo svolgimento del contratto. Elaborazione dei dati significa qualsiasi trattamento dei dati personali, in particolare l'acquisizione, la notifica, la conservazione, l'utilizzo, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Elaboriamo solo i dati rilevanti per la stipula del contratto e per lo svolgimento del contratto e del sinistro. I dati vengono raccolti ed elaborati essenzialmente per la determinazione del premio, per l'apprezzamento del rischio, per lo svolgimento dei sinistri e per le stime statistiche. I dati raccolti vengono trattati con la massima riservatezza.

G52 Nell'ambito dello scopo del contratto possiamo trasmettere i dati a terzi coinvolti nello svolgimento del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché a società svizzere ed estere del gruppo o a società partner per la loro elaborazione.

G53 I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Vengono protetti da persone non autorizzate mediante adeguate misure tecniche e amministrative.

G54 Inoltre siamo autorizzati a richiedere informazioni utili, in particolare circa l'andamento, del sinistro ad autorità e ad altre terze parti. Il tutto indipendentemente dalla stipula del contratto. Lei ha il diritto di richiederci le informazioni previste

dalla legge circa i dati relativi a lei da noi conservati. Il consenso all'elaborazione dei dati può essere revocato in ogni momento.

G55 Per contrastare gli abusi nell'ambito delle assicurazioni di veicoli a motore, i dati di sinistro inerenti agli autoveicoli possono essere trasmessi alla SVV Solution AG (un'affiliata dell'Associazione svizzera di assicurazioni [ASA]) per la registrazione nella raccolta dati elettronici CarClaims-Info.

Ribassi di pacchetto

G56 Se ha stipulato contratti relativi a diversi rami con la nostra compagnia, applichiamo la riduzione di premio indicata sulla sua polizza.

G57 I ribassi vengono accordati sui prodotti assicurazione veicoli a motore e assicurazione economia domestica alle seguenti condizioni: se sono stati stipulati contratti in almeno due diversi rami e nei singoli ambiti dei prodotti assicurativi successivamente indicati.

Rami	Prodotti assicurativi	Stipulata
Assicurazione spese di cura	Almeno il pacchetto standard (escl. mondial)	sì
Assicurazione veicoli a motore	Responsabilità civile	sì
	Casco parziale o casco totale	sì
Assicurazione economia domestica	Mobilia domestica	sì

G58 Il diritto al ribasso decade con effetto alla fine del mese in cui le condizioni non sono più soddisfatte. L'aumento del premio causato dal ribasso decaduto non autorizza alla disdetta del contratto.

Indice

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) moto

Comune	(M1)
Polizza stagionale	(M2)
Danneggiamento doloso	(M3)
Equipaggiamento protettivo	(M4 - M5)

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

moto

In generale (M)

Comune

M1 Per la motocicletta o il motociclo assicurato si applicano di principio le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) car.

In aggiunta si applicano le seguenti estensioni di copertura e i seguenti obblighi:

Polizza stagionale

M2 Ha la possibilità di stipulare una polizza stagionale se in inverno deposita le targhe o utilizza il veicolo solo saltuariamente. In tal caso il premio viene proporzionalmente ridotto.

Modificando la G38 delle CGA car però non ottiene nessuna riduzione supplementare del premio, se deposita le targhe. La tassa per il deposito delle targhe (G48 delle CGA) non viene richiesta.

Danneggiamento doloso

M3 In aggiunta agli eventi indicati in C delle CGA car, sono assicurati anche la foratura o l'imbrattamento delle borse da moto e dei sedili.

Equipaggiamento protettivo

M4 In caso di collisione o casco parziale sono coperti anche i seguenti equipaggiamenti protettivi (valore a nuovo): caschi, indumenti di protezione, tute incl. imbottiture, stivali e guanti.

M5 Il furto dell'equipaggiamento protettivo è assicurato solo se sono stati sottratti con la forza da un contenitore chiuso a chiave, saldamente montato alla motocicletta. I caschi devono essere assicurati alla motocicletta con un lucchetto per caschi.

In caso di dubbi o controversie fa fede esclusivamente la versione tedesca.

Sympany

